

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

le ragioni per cui il signor Alessandro Fascetti, nato a Serra d'Aiello il 4 gennaio 1908, titolare di pensioni relative al servizio prestato come maresciallo ordinario (iscrizione n. 4864462) e in qualità di insegnante elementare, malgrado sia stata sollecitata al riguardo la direzione provinciale del tesoro di Cosenza, non sia riuscito ad oggi ad ottenere l'attribuzione dell'incremento previsto dall'articolo 3 della legge n. 59 del 1991;

se non ritenga di dovere intervenire di modo che possa essere, a breve scadenza, definita positivamente la questione relativa alla pratica del citato signor Alessandro Fascetti. (4-12684)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la liquidazione definitiva sulle pensioni, iscrizioni n. 4864462 e n. 4982674, corrisposte al Signor Alessandro Fascetti rispettivamente dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Pubblica Istruzione, dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 59 del 1991.*

Al riguardo, si fa presente che l'attribuzione, in via definitiva, dei benefici previsti dal citato articolo 3 della legge n. 59 del 1991 può essere disposta soltanto in presenza di provvedimenti formali emessi dalle amministrazioni di appartenenza, e, nel caso in questione dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Poiché, a tutt'oggi, agli atti della Direzione provinciale del Tesoro di Cosenza non risulta pervenuto alcun provvedimento da parte delle predette amministrazioni, non è possibile procedere alla riliquidazione delle pensioni citate.

In proposito, la Direzione Provinciale del Tesoro di Cosenza ha provveduto ad informare l'interessato, con note n. 37000/97 del 21 luglio 1997 e n. 42175 del 28 agosto 1997.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

ALOI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 10 settembre 1997, il tribunale per i minori di Catanzaro, su richiesta della madre biologica, ha revocato l'affidamento di un minore con la motivazione che gli affidatari operano nel settore del volontariato a favore dei nomadi;

il competente servizio sociale aveva giudicato estremamente positivo per il bambino l'esito educativo e di inserimento sociale del revocato affidamento;

il provvedimento *de quo* secondo l'interrogante è quindi contrario al diritto del minore di avere una famiglia in grado di seguirne la crescita psichica, l'inserimento sociale ed il materiale sostentamento; la motivazione addotta è tale da scoraggiare l'istituto dell'affido ed i principi più elementari di solidarietà sociale, viceversa incoraggiando e legittimando pericolose tentazioni discriminatorie verso le minoranze etniche, in spregio agli articoli 2 e 3 della Costituzione;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere con urgenza al riguardo perché, nel rispetto dell'autonomia della magistratura, possa essere data risposta positiva alle giuste esigenze del bambino. (4-14390)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con atto del Sindaco di Lamezia Terme in data 11 aprile 1997, il minore cui fa riferimento l'atto ispettivo è stato affidato ad una famiglia, col consenso della madre.

Successivamente la genitrice ha richiesto al tribunale per i minorenni di Catanzaro l'allontanamento del figlio dalla famiglia affidataria a motivo dell'impegno sociale di questa, che porta il minore a continui contatti con ragazzi nomadi.

Lo stesso Tribunale, con ordinanza in data 11 settembre 1997 ha osservato che « l'istituto dell'affidamento familiare è volto a favorire i rapporti tra genitori e figli, di guisa che, in mancanza di gravi ragioni, non possano disattendersi i suggerimenti educativi parentali » ed ha conseguentemente ritenuto necessario, al fine di salvaguardare il rapporto madre-figlio, disporre l'affidamento del minore ad altra coppia.

Dunque, la motivazione del Tribunale non si fonda sulla condivisione delle ragioni della madre, né su valutazioni discriminatorie, bensì su un diverso ragionamento di natura giuridica: un comportamento degli affidatari, pur positivamente valutabile dal punto di vista etico-sociale, non può essere imposto al minore in contrasto con la volontà della madre, genitore pienamente esercente la potestà. Ciò discende, nella valutazione del Collegio, dal fatto che l'imposizione al genitore di un qualunque punto di vista educativo implica una limitazione della potestà genitoriale, non consentita, ai sensi degli artt. 330 e seguenti del codice civile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

AMORUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la camera penale di Trani presieduta dall'avvocato Leonardo Iannone, riunitasi in assemblea il 17 aprile 1997 in occasione della giornata di astensione dalle udienze proclamata dall'unione, ha discusso, sulla base di una relazione dell'avvocato Carmine Di Paola, della gravissima situazione di disagio in cui versa la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Trani (Bari) a causa del ristretto organico operante. Sono due, infatti, i magi-

strati oltre al procuratore capo, a lavorare, invece dei cinque previsti in pianta organica;

gli uffici di detta procura sono prossimi al collasso a fronte di un immane carico di lavoro, non più arginabile unicamente con la già considerevole abnegazione ed alacrità dei magistrati in servizio;

la prevedibile paralisi causerà certamente danni irreparabili alla ordinaria gestione della giustizia penale, a danno sia degli utenti sia degli addetti ai lavori —:

se non ritenga di assumere immediate e concrete iniziative finalizzate a porre rimedio alla situazione denunciata in premessa ed a consentire alla procura della Repubblica presso la pretura di Trani uno svolgimento sereno ed efficiente del proprio lavoro. (4-10021)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Trani ha un organico composto dal procuratore capo, presente, e da cinque sostituti, tre dei quali sono presenti mentre il quarto è in entrata. In conseguenza, allo stato un solo posto è vacante.

La situazione degli organici va — peraltro — riguardata alla luce della recente legge recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Com'è noto, per effetto di tale riforma, gli uffici di pretore e di procuratore della Repubblica presso la pretura saranno soppressi.

Ai fini dell'attuazione della delega questo Ministero ha avviato un'ampia ricognizione delle situazioni locali, che ha recentemente riguardato anche gli uffici della Corte d'appello di Bari.

La riforma in questione comporterà la razionale dislocazione degli uffici e delle risorse umane disponibili ed in particolare la revisione delle piante organiche. In tale contesto non si mancherà di considerare le esigenze prospettate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il personale di volo dell'Arma dei carabinieri, composto da piloti e specialisti di elicottero, nonché da paracadutisti, per effetto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dell'articolo 5, comma 4 della legge 27 marzo 1984, n. 69, non ha diritto al cumulo delle indennità di aeronavigazione o volo con l'indennità pensionabile;

considerato ciò, una delle due indennità, la meno remunerativa, viene elargita nella misura del 50 per cento, qualora le due indennità siano intere;

in sede di conteggio, all'atto del collocamento in pensione, viene applicato lo stesso criterio per il trattamento economico di attività;

le due indennità subiscono, nel trattamento pensionistico, una riduzione di rito: cosicché l'aeronavigazione viene calcolata in ventottesimi dei nove decimi per gli anni di volo per un massimo di venti anni, più l'1,30 per cento per ogni anno di volo superiore a venti e comunque fino ad un massimo dell'80 per cento della somma percepita in servizio;

l'indennità pensionabile viene calcolata sull'80 per cento della somma percepita in servizio;

fino al 1995 nel trattamento di pensione il calcolo veniva fatto con le due indennità nella misura intera, con la riduzione percentuale già descritta; la normativa vigente parla della non cumulabilità delle due indennità, quando queste vengono fornite in misura intera e in servizio;

qualora le due indennità subiscano la riduzione prevista, per collocamento in quiescenza, viene a decadere il disposto della legge su citata, con l'utilizzazione di un criterio perfettamente corretto esaminati i giudizi dei diversi uffici periferici della Corte dei conti, chiamati a convalidare l'operato degli amministratori del-

l'Arma, nel confronto dei quali non risulta alcun rigetto di atti amministrativi in materia;

il metodo di calcolo introdotto comporta una disparità di trattamento tra i dipendenti e mortifica le aspettative del personale aeronavigante, che in servizio si espone fisicamente e psicologicamente al doppio rischio volo-polizia;

tale rischio trova giusta remunerazione ed incentivo nel complesso degli emolumenti percepiti in servizio, mentre con il transito in quiescenza si perdono le indennità accessorie supplementari connesse alla specializzazione e quindi l'effetto decurtativo che il nuovo sistema di calcolo introduce fa perdere il vantaggio economico maturato in servizio aeronavigante, riducendo il trattamento pensionistico della categoria a un livello prossimo, se non uguale, a quello del personale non specializzato, con evidente violazione dello spirito normativo degli articoli 1, 5, 6 e 13 della legge 23 marzo 1983, n. 78 —:

quali provvedimenti intenda adottare presso gli enti competenti, affinché vengano applicate direttive e leggi vigenti che possano eliminare l'attuale sistema e ripristinare il precedente trattamento economico complessivo;

se non ritenga opportuna l'emana-
zione di una normativa che risulti più equa per le aspettative del personale interessato.
(4-12928)

RISPOSTA. — *In mento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si fa presente che per il personale dell'Arma dei carabinieri che svolge attività di aeronavigazione è previsto, per effetto del combinato disposto dagli artt. 1 della legge n. 505/78 e 3, comma 3, della legge n. 34/84, il cumulo tra l'indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità pensionabile di cui la più favorevole in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.*

La determinazione del trattamento pensionistico è correlata agli emolumenti effettivamente percepiti in attività di servizio (cioè alle misure del 100 per cento o 50 per

cento delle indennità di cui trattasi) come prescrivono le attuali norme previdenziali.

Un diverso criterio di calcolo della base pensionistica, potrebbe essere adottato, come auspicato dall'Onorevole interrogante, solo a seguito di revisione dell'attuale normativa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

BACCINI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Fiumicino, sono presenti diverse aree prive dei servizi essenziali, a causa della totale latitanza dell'ente locale;

da alcuni giorni la procura della Repubblica di Roma sta inviando alcuni avvisi di garanzia ai cittadini del comune di Fiumicino, in particolare a Maccarese, in merito a presunte irregolarità per il mancato allaccio delle abitazioni civili alla rete fognaria;

i suddetti cittadini si sono avvalsi della normativa prevista dal decreto sulla « sanatoria edilizia », pagando oblazione ed oneri concessori;

lo stesso decreto impone ai comuni di realizzare le necessarie opere di urbanizzazione nelle zone sottoposte ad un maggiore degrado ambientale, mentre a Fiumicino la giunta è intenzionata ad installare proprio a Maccarese un impianto di riciclaggio di rifiuti;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe opportuno conoscere per quali motivi la procura della Repubblica di Roma sta procedendo nei confronti dei cittadini, ed anche se la procura medesima stia procedendo nei confronti del comune di Fiumicino —:

quali azioni intendano invece intraprendere nei confronti dello stesso comune, a tutt'oggi chiaramente inadempiente, perché siano pienamente tutelate la

salute dei cittadini e la salubrità ambientale. (4-04068)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha comunicato che, in merito all'atto ispettivo proposto, è stato interessato il Sindaco di Fiumicino che ha comunicato che in quel Comune ci sono tre località ancora sprovviste di rete idrica e fognante: Palidoro — Torrimpietra e Maccarese Stazione.

Pertanto la Giunta Comunale ha approvato in data 25.6.1997 con deliberazione n. 506 il Progetto esecutivo per la rete idrica e fognante a Palidoro e Torrimpietra per un importo pari a lire 12.190 milioni e in data 16.7.1997 con deliberazione n. 544 il Progetto definitivo per la rete idrica e fognante in località Maccarese per un importo pari a lire 7.550 milioni.

L'Amministrazione Comunale ha in corso di perfezionamento presso la Cassa Depositi e Prestiti il mutuo per 20.000 milioni e entro il corrente anno procederà all'appalto per l'inizio dei lavori.

Circa l'iniziativa della Procura della Repubblica, i cittadini di Fiumicino hanno provveduto al pagamento dell'oblazione (141 disp. att. c.p.p.), estinguendo il reato e per quanto riguarda la trasgressione di cui articolo 21 della Legge 319/76, il Sindaco con ordinanza ne ha disposto l'archiviazione.

Si informa inoltre che, sulla base di un protocollo d'intesa Comune di Fiumicino — A.M.A. — Comune di Roma, è stata localizzata l'area (nel Polo Tecnologico agro — Industriale) per la costruzione di un composto per rifiuti mercatali.

La Procura Circondariale presso la Pretura di Roma, da parte sua rende noto che dalla data di entrata in vigore della legge n. 172 del 1995, l'Ufficio non contesta più violazioni relative a scarichi da insediamenti civili, trattandosi di fatti depenalizzati.

Il Ministero dei Lavori Pubblici comunica di non aver elementi da fornire in merito ai quesiti posti dall'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BALLAMAN. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in località di Staranzano (Gorizia), i carabinieri della compagnia di Gorizia hanno fatto irruzione verso le ore 22 del 16 giugno 1997 nell'abitazione del signor Walter Menegazin;

tale irruzione è avvenuta senza mandato di perquisizione in quanto i carabinieri erano stati inviati su segnalazione della magistratura locale alla ricerca di armi o esplosivi;

il signor Menegazin non ha opposto alcuna resistenza al controllo e non ha neanche ritenuto necessario l'esercizio del suo diritto di chiamare il suo avvocato, ma si è solo preoccupato che i carabinieri prima di andarsene rimettessero tutto a posto;

il signor Menegazin è iscritto alla lega nord per l'indipendenza della Padania;

l'esito della perquisizione è stato negativo e quindi le forze dell'ordine se ne sono andate senza alcun rinvenimento —:

se non ritenga necessario, alla luce di quanto esposto, attivare una indagine ispettiva al fine di verificare le responsabilità e le eventuali irregolarità che hanno portato le forze dell'ordine a violare i diritti della *privacy* e della civile convivenza, ed in particolare se sia ravvisabile in tali comportamenti un intento persecutorio nei confronti dei militanti della lega nord per l'indipendenza della Padania.

(4-11395)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria e la Prefettura di Rovigo, si comunica quanto segue.*

Il giorno 16 giugno 1997, personale della Compagnia Carabinieri di Gorizia effettuava una perquisizione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, presso l'abitazione della persona indicata nell'atto ispettivo, volta alla ricerca di armi e munizioni illegalmente detenute.

L'atto, conclusosi con esito negativo, veniva successivamente convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale. Il relativo procedimento è stato definito con decreto di archiviazione.

La perquisizione in questione veniva determinata da emergenze evidenziate in altro procedimento relativo all'illecita detenzione di armi, nonché da acquisizioni investigative inerenti alla possibile identità del detentore delle armi stesse.

Il Prefetto ha riferito che il comportamento del personale operante è stato irreprensibile ed ha ipotizzato che l'interessato abbia tratto la convinzione — priva di fondamento — che l'operazione di polizia fosse stata determinata dalla sua militanza politica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CITO, GRAMAZIO, SAPONARA, MARRAS, MISURACA, VITALI, FOTI, TARDITI, LAVAGNINI, GISSI, FINO, BUONTEMPO, RICCIO, FEI, TOSOLINI, IACOBELLIS, GAZZILLI, ZACCHERA e ANTONIO RIZZO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno in più occasioni e pubblicamente denunciato l'uso strumentale e politico dei cosiddetti « collaboratori di giustizia », nella quasi totalità individui la cui storia è contrassegnata da crimini inauditi, tuttora adusi alla violenza e alla sopraffazione, che dichiarano di « pentirsi » per lucrare i vantaggi loro offerti dal sistema giudiziario attuale, giungendo a sottoscrivere — così come da più parti e più volte denunciato — false dichiarazioni;

un episodio inaudito è accaduto lunedì 3 marzo nell'aula della Corte d'assise di Perugia, durante il dibattimento per l'omicidio del giornalista Pecorelli, quando il teste, sottoposto ad interrogatorio da parte di uno degli avvocati del collegio di difesa, l'avvocato Carlo Taormina, ha spudoratamente ed esplicitamente minacciato

di morte il professionista, « colpevole » di avergli rivolto domande « indiscrete »;

gli interroganti ritengono al riguardo inammissibile l'atteggiamento degli organi di informazione televisiva di Stato, che o hanno del tutto taciuto l'episodio o lo hanno sminuito, come il Tg1, che, in apertura, ha riportato lo scambio tra il teste e l'avvocato Taormina (« Se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina è il primo a cui viene sparato in testa »; e Taormina: « Vorrei solo sapere se la minaccia l'ha fatta per eseguirla personalmente »; Abbatino, senza titubanze: « Certamente, sarei disposto ad eseguirla io stesso »), per poi cancellarlo del tutto nel prosieguo del notiziario e nelle edizioni successive —:

se siano a conoscenza dell'inaudito episodio;

se ritengano ammissibile il comportamento del testimone — Maurizio Abbatino, pericoloso pregiudicato accusato di più omicidi e sottoposto a « programma di protezione » — e se ritengano ammissibile il comportamento del presidente della corte, che non è intervenuto immediatamente per incriminare e fare arrestare in aula il protagonista della grave minaccia (al quale la scorta ha subito offerto stretta protezione, come se il minacciato fosse lui e non l'avvocato Taormina), ma si è limitato a farlo allontanare e a imbastire solo una frase di scuse per il professionista fatto segno alla grave intimidazione in aula;

se infine non ritengano di dover intervenire per restituire certezze all'opinione pubblica e al Paese, favorendo il ripristino della legalità democratica e dello Stato di diritto. (4-14733)

RISPOSTA. — *L'interrogazione si riferisce all'episodio verificatosi durante il dibattimento del processo a carico di Giuseppe Calò ed altri per l'omicidio del giornalista Pecorelli, nel corso del quale il collaboratore di giustizia Maurizio Abbatino, sentito*

in qualità di teste, minacciò di morte l'avv. Carlo Taormina, difensore dell'avv. Claudio Vitalone.

Dalle notizie acquisite risulta che l'Abbatino effettivamente minacciò l'avv. Taormina, e che diversamente da quanto affermato dagli interroganti sia il Presidente della Corte di Assise sia il pubblico ministero intervennero immediatamente, il primo richiamando il teste, il secondo sottolineando la gravità dell'episodio.

Da informazioni acquisite attraverso la Procura Generale di Perugia risulta che il Procuratore della Repubblica ha ravvisato nelle dichiarazioni rese dal collaborante gli estremi del reato di cui all'articolo 612 capoverso del C.P. (minaccia aggravata) per il quale non essendo previsto neppure in via facoltativa l'arresto in flagranza non poteva procedersi con il rito direttissimo.

Tale rito non era neppure adottabile ai sensi del comma 5 dell'articolo 449 c.p., che presuppone per una valida instaurazione l'interrogatorio dell'indagato e la sua confessione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale, richiesti alla Corte gli atti del processo, ha iscritto a carico dell'Abbatino il procedimento n. 549/97 per il predetto reato ed ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica presso la Pretura per competenza, dove si trova in fase di indagini preliminari.

Alla luce degli elementi acquisiti non sono ravvisabili elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.

Al di là dell'aspetto penale che spetta alla magistratura valutare, il fatto va annoverato come lesivo dell'esercizio del diritto di difesa di cui è un connotato essenziale il rispetto della libertà e della dignità del professionista che lo esercita specie in occasione di una pubblica udienza.

L'offesa, proprio per le circostanze e l'ambito in cui è stata arrecata, solleva l'esigenza di riporre la massima attenzione affinché fatti deplorabili come quello ricordato non abbiano a ripetersi.

In relazione a tale episodio il Ministero dell'Interno ha comunicato che la Commissione Centrale di Protezione, prevista dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ha richiesto,

secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687, i pareri dell'Autorità, che ha proposto il programma di tutela in favore del collaboratore Maurizio Abbatino, e del Procuratore Nazionale Antimafia.

Questi si sono espressi in senso favorevole alla proroga del programma di protezione per il carattere isolato dell'episodio, avvenuto in un'atmosfera di particolare tensione.

Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione ha ritenuto pertanto opportuno non procedere alla revoca del programma.

In via più generale va qui ricordato che, parlando davanti alla Commissione Giustizia del Senato il 2.12.1997, in risposta ad un preciso quesito del Senatore Centaro, il Sottosegretario del Ministero dell'Interno on. Sinisi ha già chiarito che i criteri che l'articolo 8 del D.D.L. 2207/97 considera ai fini della revoca del programma e delle misure di protezione tra i quali rientra la commissione di reati indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, non appaiono tassativi, e ha ribadito l'orientamento della Commissione di ritenere inopportuna una rigida tipizzazione delle ipotesi in cui procedere alla revoca. In quell'occasione è stato anche precisato che già da tempo la Commissione non ha esitato a disporre la revoca o a negare la proroga del programma di protezione in caso di comportamenti sintomatici del reinserimento del soggetto nel circuito criminale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CUSCUNÀ. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

mercoledì 23 luglio 1997, sulla base di una incredibile autorizzazione concessa dalle autorità militari cinquanta soldati, appartenenti al settimo reggimento bersaglieri di Bari ed al ventunesimo del genio pionieri di Caserta, impegnati a Napoli nella missione « Partenope 2 », sono stati sottratti ai compiti di istituto e costretti a seguire una « lezione », alla quale segui-

ranno altre, da questo incredibile titolo: « La sconfitta della Repubblica napoletana del novantanove e la nascita della criminalità nel Meridione »;

l'assurdo accostamento falsa oltretutto la verità storica che non solo è quella tracciata dal grande François Furet, recentemente scomparso, e che espresse, da sinistra, rilevanti censure tra l'altro sul rapporto strettissimo tra giacobinismo e violenza, ma la stessa verità locale: si tratta infatti di un movimento eversivo, sostenuto da un esercito straniero, e nel quale gli intellettuali tradirono il proprio ruolo di tramite essenziale tra le esigenze e le condizioni popolari ed il ruolo delle istituzioni, mentre di altro avviso sono quelle forze politiche manichee che hanno fatto della storia una lettura molto superficiale —:

se sia a conoscenza di tali fatti;

se condivida le scelte che precedono in ordine alla sottrazione di militari ai compiti di istituto con riferimento alla imposizione di una lezione, chiaramente erronea ed offensiva della intelligenza dei partecipanti, sulla reale genesi della criminalità, e soprattutto faziosa in quanto appartenente all'immaginario delle forze politiche esclusivamente di sinistra. (4-12220)

RISPOSTA. — *In riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si fa presente che in effetti nei giorni 23 e 30 luglio, e successivamente nei giorni 3, 5 e 10 settembre 1997, si sono svolte delle conferenze presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli secondo il programma allegato.*

Il ciclo di conferenze è stato organizzato dal suddetto Istituto, nella sede del Palazzo Serra di Cassano a Napoli e vi ha preso parte una rappresentanza di 50 militari (20 del 7° reggimento bersaglieri, 20 del 21° reggimento genio e 10 del reparto Comando della Regione Militare Meridionale) insieme a molti cittadini napoletani.

L'evento è stato promosso su iniziativa del Direttore del citato Istituto, d'intesa con

il Comandante della Regione Militare Meridionale, con intenti esclusivamente culturali.

Tutto ciò chiarito, sorprende che l'Onorevole Cuscunà dimostri di attardarsi in una visione che è difficile definire altrimenti che filo borbonica di un evento storico ormai ampiamente e direi definitivamente interpretato in tutt'altro modo. C'è ancora bisogno, sembra, di ricordare le pagine dedicate da Cuoco e De Santis alla Repubblica partenopea o, meglio ancora, le parole di Benedetto Croce, nella sua « Storia del Regno di Napoli », che ricordo qui soltanto come esempio di una storiografia ormai larghissimamente consolidata. Dopo aver sottolineato che i giacobini di Napoli furono i primi a trapiantare in Italia l'idea di libertà, Croce mette in rilievo che quegli esponenti dell'intellettualità napoletana dell'epoca contribuirono a formare « il comune sentimento della nazionalità fondandolo non più, come prima, sulla comune lingua

e letteratura e sulle comuni memorie di Roma, ma sopra un sentimento politico comune ».

Vorrei anche ricordare, sia pure soltanto come un breve flash per la memoria dei più distratti, che pur sottolineando i limiti di astrattezza dell'azione politica dei promotori della Repubblica napoletana e la loro incapacità di attrarre e coinvolgere le masse popolari e contadine del tempo, Croce così conclude: « i loro errori di calcolo, la fanciullaggine di certi loro atti, i tentennamenti e le debolezze di alcuni tra loro, tutti questi aspetti, sui quali si suole troppo insistere, sono un nulla a paragone dell'opera effettiva che con la loro fede veramente generosa essi compirono ».

Dissentito pertanto dall'Onorevole interrogante e plaudo all'iniziativa del Comando di Napoli che ha promosso la partecipazione dei giovani militari all'iniziativa culturale in questione.

ALLEGATO.

*ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
REGIONE MILITARE MERIDIONALE*

*Palazzo Serra di Cassano
Napoli, Via Monte di Dio, 14*

Nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in Palazzo Serra di Cassano, si svolgerà una serie di lezioni rivolta ai soldati della missione « Partenope 2 » secondo il seguente calendario:

Mercoledì 23 luglio, ore 15,00

Antonio Gargano (Segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)

La sconfitta della Repubblica Napoletana del 1799 e la nascita della criminalità nel Meridione.

Mercoledì 30 luglio, ore 15,00

Antonio Gargano (Segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)

Lo stato unitario e la lotta al brigantaggio.

Mercoledì 3 settembre, ore 15,00

Guido D'Agostino (Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Professore di Storia Moderna all'Università di Napoli « Federico II »)

Camorra e Mezzogiorno.

Venerdì 5 settembre, ore 15,00

Guido D'Agostino (Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Professore di Storia Moderna all'Università di Napoli « Federico II »)

Napoli: storia e configurazione della città.

Mercoledì 10 settembre, ore 15,00

Amato Lamberti (Presidente della Provincia di Napoli, Direttore dell'« Osservatorio sulla camorra »)

Le trasformazioni della camorra e la sua attuale struttura organizzativa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il supplemento n. 83 della *Gazzetta Ufficiale* pubblica numerosi decreti di scioglimento di altrettanti enti che si trovavano in stato di liquidazione;

fra i predetti enti risultano il centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie, il consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale, il centro nazionale di sussidi audiovisivi, la gestione fuori bilancio relative ai canoni riprese fotografiche della soprintendenza archeologica delle Marche, il fondo di previdenza del personale del soppresso ufficio dell'alimentazione e la cassa di soccorso per il personale della ferrovia sangritana di Lanciano;

i predetti scioglimenti dovrebbero comportare la cessazione di effetti negativi sul bilancio dello Stato relativamente ai costi sopportati per il mantenimento in essere di detti enti, alcuni dei quali apparivano di dubbia utilità;

l'interrogante teme che, ancorché disciolti, detti enti possano in qualche modo comportare costi a carico del bilancio dello Stato —:

quanto sia durata per ciascuno degli enti sciolti la fase di liquidazione e quale sia stata per ogni ente la spesa sopportata per detta liquidazione;

se, a seguito della chiusura della fase liquidatoria dei più volte citati enti, il bilancio dello Stato cesserà effettivamente di riportare spese riconducibili all'esistenza degli stessi o se, al contrario, alcune spese continueranno a gravare sullo stesso sotto altre forme. (4-09726)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la liquidazione degli enti soppressi.*

Al riguardo, si fa presente che sono stati pubblicati n. 51 decreti ministeriali, riguardanti la chiusura definitiva di enti sop-

pressi, la cui liquidazione era stata affidata alla Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (IGED), ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con tali decreti il Ministero del tesoro ha dichiarato chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio di altrettanti enti e ne ha approvato il bilancio finale.

I citati decreti contengono nella parte introduttiva le disposizioni che hanno determinato la soppressione dell'ente e l'affidamento delle relative operazioni di liquidazione all'IGED.

In particolare, si richiama la legge 23 dicembre 1993, n.559, che ha previsto la soppressione generalizzata delle gestioni fuori bilancio, con esclusione di quelle espressamente menzionate, dalla data di entrata in vigore della stessa legge (15 gennaio 1994); la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha disposto la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria alla data del 31 dicembre 1993; la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha individuato enti, casse, servizi e gestioni sanitarie da sopprimere, la cui liquidazione è stata assunta dall'IGED a seguito della cessazione definitiva delle relative gestioni commissariali, avvenuta il 30 giugno 1981, come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 883 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); il decreto ministeriale 24 marzo 1979, che, dal 1° aprile 1979, ha attribuito al Ministero del tesoro ed ha affidato all'IGED le operazioni di liquidazione degli enti soppressi dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641; fra questi ultimi figurano il Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale (C.O.T.I.P.) e l'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino» (O.N.A.M.I.P.); la legge 20 marzo 1975, n. 70 sul riordino del parastato, che ha delegato il Governo ad emanare i decreti legislativi per la soppressione di enti non ritenuti necessari; tra questi si trovano il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) ed il centro Nazionale Audiovisivi (C.N.A.), posti in liquidazione con effetto dal 1° gennaio 1978.

Con riferimento alla spesa sopportata per la sistemazione delle singole liquidazioni deficitarie, si fa presente che essa è riportata nel decreto di chiusura della liquidazione del patrimonio dell'ente ed è indicata alla voce « Disavanzo finale di liquidazione ».

Un eventuale « Avanzo finale di liquidazione », salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, è devoluto allo Stato e fatto affluire, come previsto dall'articolo 14 della legge n. 1404 del 1956, in un apposito conto di Tesoreria dal quale vengono eseguiti i prelevamenti per la copertura delle eventuali liquidazioni deficitarie.

I bilanci degli enti cui si fa riferimento nell'interrogazione presentano, complessivamente, un avanzo finale di liquidazione pari a lire 9.733.067.879, mentre le gestioni liquidatorie deficitarie hanno richiesto interventi finanziari complessivamente pari a lire 1.339.479.206.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la stampa internazionale ha recentemente evidenziato come nella Cina comunista si stia assistendo ad una vera e propria recrudescenza della attività repressiva nei confronti delle fedi religiose;

risulta all'interrogante che tale inaccettabile « giro di vite » sia da mettere in relazione con l'accertamento da parte del governo cinese, dell'aumento del numero di fedeli dei vari culti;

i bersagli principali dell'attività repressiva del governo cinese sono, come sempre, i cattolici che riconoscono l'autorità del Sommo Pontefice e che quindi non hanno aderito alla chiesa nazionale cattolica controllata dal regime comunista, i buddhisti tibetani, addirittura costretti alla consueta « rieducazione ideologica » ed infine i musulmani del Sinkiang;

tale situazione è stata ufficialmente documentata dall'organizzazione internazionale « *Human rights in China* », che ha ricordato episodi come quello dell'arresto di ottanta persone per impedire una riunione di Natale, di cattolici costretti all'abiura nello Hebei, e di arresti, violenze e torture che, pur se in misura ridotta rispetto al passato, continuerebbero ad essere inflitti ai credenti;

appare evidentemente necessario un forte intervento italiano (e non soltanto italiano) al fine di indurre il governo cinese ad un diverso atteggiamento nei confronti di coloro che si riconoscono in confessioni religiose, quali che siano, per allineare questa grande potenza sulle posizioni del rispetto dell'elementare diritto di ogni uomo di poter coltivare la propria fede nel più assoluto rispetto da parte dello Stato di appartenenza;

se, dai nostri rappresentanti in terra di Cina, si traggano conferme delle situazioni denunciate dalla organizzazione « *Human rights in China* », e, in caso affermativo, quali iniziative siano già state assunte e quali si intendano eventualmente assumere per esercitare le dovute pressioni nei confronti del governo cinese perché sia garantita la più assoluta libertà religiosa all'amico popolo di Cina, non escludendosi un intervento sinergico dell'Unione europea e non dovendosi sempre posporre la questione dei diritti umani a succulenti affari commerciali. (4-13617)

RISPOSTA. — Sulla questione posta dall'onorevole interrogante si fa presente che per quanto riguarda la libertà di religione, le informazioni disponibili non inducono a ritenere in maniera univoca che si assista ad un irrigidimento della prassi seguita dalle Autorità cinesi. Come confermato da varie fonti, anche non governative, negli ultimi anni si registrerebbe una diminuzione dei casi di detenzione prolungata e di azioni contro attivisti religiosi, anche se permane una politica di accentuato controllo.

L'attuale politica cinese nei riguardi dei culti e dei loro affiliati, non è chiaramente conforme ai principi previsti dalla Costituzione italiana e da alcuni strumenti inter-

nazionali. La normativa cinese non sembra tuttavia diretta a discriminare una particolare religione o fede, quanto semmai a perseguire determinate finalità sancite dall'ordinamento nazionale. Tale politica ha in effetti riflessi tanto nei riguardi dei Buddisti tibetani, quanto dei Mussulmani del Xinjiang e del Ningyia nonché dei cristiani che riconoscono l'autorità del Papa, come dei protestanti.

Recentemente il Governo cinese ha liberato Mons. Su Zhimin, Vescovo della Chiesa Cattolica non ufficiale — che era stato arrestato l'8 ottobre scorso dopo 17 mesi di latitanza. La liberazione di Su Zhimin, una delle figure più importanti del cattolicesimo cinese, che era stato in precedenza condannato ben cinque volte per un totale di venti anni di detenzione, fa seguito ad una forte mobilitazione internazionale dei cattolici e sembra costituire un gesto positivo. Il recente libro bianco sulla libertà di religione in Cina ripropone le già note tesi sullo stabilimento di rapporti diplomatici con la Santa Sede, ma anche sul problema dei rapporti con Taiwan e su quello della nomina dei Vescovi cinesi.

Il Governo italiano segue con la massima attenzione la situazione dei diritti umani in Cina nel quadro bilaterale. La questione è ugualmente esaminata nel quadro della Cooperazione europea nelle questioni di politica estera. La recente ripresa del dialogo tra l'Unione Europea e la Cina nelle questioni dei diritti umani è da ascrivere tra le nuove iniziative intese a promuovere un effettivo miglioramento dei diritti umani in Cina, cercando per quanto possibile di evitare la confrontazione. Un miglioramento del rispetto dei diritti umani in Cina non può del resto che riflettersi positivamente sul dialogo globale tra l'Unione europea e la Cina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

DI COMITE. — Ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:

da numerosi articoli di stampa si apprende di una stranissima vicenda riguar-

dante il signor Antonio D'Ercole, nato a San Ferdinando di Puglia (provincia di Foggia) e ricercato dalle autorità italiane per traffico internazionale di stupefacenti;

la moglie del signor D'Ercole è già detenuta presso le carceri italiane per lo stesso tipo di reato contestato al marito;

da quanto si evince dagli organi d'informazione il predetto soggetto, insieme ai suoi tre figli ed ai suoceri, si sarebbe imbarcato su di un canotto da Valona (Albania), oggi tragico teatro di durissimi scontri tra l'esercito e la popolazione, alla volta delle coste italiane, con l'evidente intento di far sbarcare nel nostro Paese i propri parenti;

durante il tragitto, sembra ancora in acque albanesi, il canotto avrebbe incontrato serie difficoltà a causa delle forti correnti del canale d'Otranto e, perciò, gli occupanti di esso sarebbero stati tratti in salvo dalla nostra fregata « Espero », prontamente accorsa sul luogo, dopo che un peschereccio albanese aveva lanciato l'allarme;

durante tale operazione di soccorso, le autorità italiane avrebbero tratto in salvo i parenti del signor D'Ercole trasportandoli in elicottero ad Otranto, mentre lo stesso sarebbe rientrato di nuovo in Albania, proprio perché ricercato nel nostro Paese a causa della sua attività criminosa;

il gesto del signor D'Ercole è senza dubbio degno di gran rispetto poiché, nonostante le incredibili peripezie, egli è riuscito a porre in salvo, dall'inferno di Valona, i suoi tre figli ed i suoceri, giustamente soccorsi dalle autorità italiane intervenute;

se tali notizie rispondano al vero ed, in caso affermativo, quali siano stati le modalità, i tempi ed i luoghi dell'intervento della Marina italiana;

se non ritengano doveroso chiarire perché il signor D'Ercole non sia stato fermato e trasportato in Italia, visto che,

nel nostro Paese, risulterebbe ricercato per aver commesso gravi ed infamanti reati;

quali immediati ed urgenti provvedimenti intendano prendere, nei confronti delle autorità italiane intervenute sul posto, se dovesse risultare che il signor D'Ercole avrebbe dovuto essere immediatamente fermato e, quindi, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana.

(4-08302)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Nei confronti di Antonio D'Ercole pende in Italia procedimento in ordine al reato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Essendo costui latitante, dal 26 marzo 1997 ne sono state estese le ricerche in campo internazionale.

Quanto allo specifico episodio cui fa riferimento l'atto ispettivo, il Ministero della Difesa ha comunicato quanto segue.

Nella prima mattinata del 5 marzo 1997 gli organismi preposti alla salvaguardia della vita umana in mare ricevevano una chiamata di soccorso da un motopesca albanese che dichiarava di essere in difficoltà nei pressi dell'isola di Saseno.

Il Comando in Capo del Dipartimento Marittimo di Taranto, responsabile delle operazioni di pattugliamento delle acque internazionali mirate al controllo dell'esodo dei clandestini albanesi verso le coste pugliesi, appena informato allertava la nave Espero, l'unità più vicina al motopesca in difficoltà, perché intervenisse a coadiuvare le operazioni di soccorso che nel frattempo erano state intraprese.

Localizzata l'unità in difficoltà alle 13,30 circa la nave citata accertava che il motopesca era di nazionalità albanese e che a bordo, oltre al comandante del mezzo, erano presenti il Sig. D'Ercole ed altre persone.

Secondo le indicazioni del D'Ercole, i suoi tre figli e la suocera versavano in precarie condizioni di salute. In conseguenza, essi venivano tutti presi a bordo ad esclusione dello stesso D'Ercole che dichiarava che interessi economici gli impedivano di far rientro a Valona.

Di quanto accaduto a bordo e delle operazioni di controllo dell'identità e della nazionalità veniva data comunicazione, via radio, al funzionario di servizio del Ministero dell'Interno ed alle Questure di Brindisi e Lecce.

Il medico di bordo, accertate le condizioni di salute delle persone soccorse, raccomandava il trasferimento in ospedale a mezzo elicottero di una di esse, mentre gli altri assistiti, ricevute le prime cure, venivano trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera, per il successivo trasferimento al porto di Otranto.

In ordine allo specifico quesito inteso a conoscere i motivi per i quali il Sig. D'Ercole non sia stato fermato e trasportato in Italia, nonostante fosse ricercato dall'Autorità italiana per aver commesso gravi reati, il Ministro della difesa ha comunicato che la Marina Militare non ha conoscenza di tale circostanza. In ogni caso, anche se fosse stato a conoscenza di tale fatto, il Comandante dell'unità navale, pur rivestendo la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, non avrebbe potuto legittimamente operare l'arresto o il fermo di un cittadino italiano a bordo di una unità di bandiera estera in acque internazionali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

recentemente, le Ferrovie dello Stato hanno ceduto il proprio settore informatico FS (società TSF) alla società Finsiel, controllata dalla Stet, alla cui presidenza siede il professor Guido Rossi che, come riportato dalla rivista Capital in una intervista rilasciata dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato Fulvio Conti, costituiva, insieme allo stesso Conti, a Stefano Meloni, ad Enrico Bondi, e a Guido Angiolini, un non meglio identificato « gruppetto dei cinque »;

il corrispettivo stabilito per tale cessione sembrerebbe aggirarsi intorno alla

ridicola cifra di 100 miliardi quando è un fatto oggettivo, certificato da tutti i bilanci Ferrovie dello Stato, che le Ferrovie dello Stato hanno nel tempo investito nel settore almeno 1.500 miliardi di denaro pubblico;

oltre all'assurdo valore concordato, la società acquirente sarebbe stata ulteriormente favorita con una oculata politica di inasprimento dei rapporti sindacali condotta dal Conti nei confronti dei dipendenti del settore informatica, i quali avrebbero conseguentemente richiesto in blocco di rientrare nei ruoli Ferrovie dello Stato. In tale modo la società acquirente verrebbe sgravata di un onere di gestione di circa 40 miliardi all'anno, pari al costo del personale rientrato di Ferrovie dello Stato, che continuerebbe a pesare sul bilancio delle Ferrovie senza che di ciò si sia tenuto conto nel prezzo di cessione —:

quale sia il prezzo reale della compravendita in questione, quali le condizioni di pagamento e quale l'esperto « indipendente » che ha stabilito il valore dei beni oggetto di cessione;

quali siano i criteri adottati da tale esperto « indipendente », tenuto conto dell'enorme divario tra gli ingentissimi investimenti effettuati dalle Ferrovie dello Stato per l'informatica e il modesto prezzo di cessione concordato;

se tale esperto « indipendente » abbia i requisiti di cui alle delibere CIPE del 30 dicembre 1992 e del 22 novembre 1994 in materia di dismissione delle partecipazioni dirette o indirette dello Stato, di cui agli articoli 15 e 18 della legge n. 359 del 1992;

se siano state rispettate nella circostanza le altre norme sulla privatizzazione delle società pubbliche e, in particolare, quelle di cui alla legge n. 474 del 1994, e successive modifiche e integrazioni;

se, prima di cedere la società in questione, le Ferrovie dello Stato spa, abbiano stabilito, ai sensi del punto 6 dell'articolo 1 della legge n. 474 del 1994, i criteri e le procedure per la dismissione delle proprie partecipazioni e se abbiano effettuato la

prescritta comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

quali siano gli effetti economici e sul bilancio Ferrovie dello Stato del rientro dei dipendenti informatici nei ruoli Ferrovie dello Stato, se di ciò si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita e quali garanzie siano state previste al riguardo a favore delle Ferrovie del Stato nell'atto di cessione;

se le organizzazioni sindacali siano state preventivamente informate dell'operazione, come previsto dal punto 3 dell'articolo 2 del contratto collettivo Ferrovie dello Stato, e quale sia stato il loro parere al riguardo;

se il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale Ferrovie dello Stato siano stati compiutamente informati dell'operazione e l'abbiano avallata, in particolare per quanto riguarda i riflessi della stessa sul bilancio delle Ferrovie dello Stato ed il rispetto delle norme di legge e di regolamento sulla privatizzazione delle imprese pubbliche;

se non siano ravvisabili situazioni di conflitto di interessi da parte del Cimoli (ex dipendente dell'attuale presidente Stet, professor Guido Rossi) e del Conti, tenuto anche conto di quanto riportato nella citata intervista al periodico *Capital*, e quale fosse l'attività comune cui era o è ancora dedito il cosiddetto « gruppetto dei cinque », ivi citato;

se risponda al vero che tale operazione sarebbe stata effettuata in vista della cessione di Finsiel alla IBM;

se non ritengano di disporre una immediata inchiesta amministrativa su quanto evidenziato, riferendone gli esiti al Parlamento e, se del caso, alla magistratura per gli interventi di sua competenza.
(4-10300)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la cessione della Società T.S.F., operante nel-

l'ambito del settore informatico, da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Al riguardo, si fa presente che la Società T.S.F. — Telesistemi ferroviari s.r.l. — è stata costituita nel 1994, quale strumento operativo per conseguire l'obiettivo della valorizzazione finanziaria dei rami d'azienda EDP (Informatica) e TLC (Telecomunicazioni).

A tal fine, la Società FS S.p.A., nell'agosto 1996, ha conferito a T.S.F. il ramo d'azienda relativo alle attività di informatica (EDP), previa valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'articolo 2343 c.c.

Al termine di una procedura di selezione tra diverse offerte formulate secondo criteri predeterminati dalla società FS stessa, è stata deliberata la cessione di una quota pari al 61 per cento della partecipazione detenuta in T.S.F. alla FINSIEL S.p.A., individuata quale partner industriale in grado di sviluppare e di accrescere l'economicità e la qualità dei servizi di T.S.F. sulla base di specifici obiettivi economici determinati nel Business Plan.

La negoziazione con FINSIEL, la cui offerta è risultata la più conveniente, è stata avviata sulla base della perizia effettuata da due importanti Istituti di consulenza (Banche d'affari Paribas e Lazard Frères).

In data 10 gennaio 1997 è stato stipulato il contratto preliminare di vendita, mentre la stipula degli atti definitivi è avvenuta nell'aprile 1997, dopo l'adozione della relativa delibera da parte degli Organi competenti e previa acquisizione del parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Tale operazione ha prodotto significative plusvalenze sul conto economico di FS S.p.A.

Con riferimento ai profili giuridici dell'operazione in questione, va considerato che la vendita della quota rappresentante il 61 per cento di T.S.F. a Finsiel ha configurato una cessione di partecipazione « indiretta » dello Stato in società operante nel settore dell'attività informatica a società (FINSIEL) operante nello stesso settore, indirettamente controllata dallo Stato; l'operazione in questione non può essere considerata né una « privatizzazione formale » né una « priva-

tizzazione sostanziale », in quanto l'azionista di controllo resta il Ministero del tesoro.

Si può affermare, quindi, che non sono applicabili al caso in questione le norme in tema di privatizzazione sostanziale di cui alla legge n. 474 del 94, in quanto non è mutato l'assetto partecipativo della società della quale è stato ceduto il controllo, che resta, indirettamente, al Tesoro ed anche perché l'operazione stessa non è finalizzata alla costituzione di un nucleo stabile di riferimento (articolo 1, comma 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474).

Si precisa, però, che, trattandosi di dismissione parziale di una partecipazione di controllo « indirettamente detenuta dal Tesoro », la procedura sostanzialmente seguita è quella dettata dalla delibera CIPE del 30.12.92.

Per quanto attiene, infatti, alle modalità di vendita delle partecipazioni di controllo indirette dello Stato, la citata delibera prevede la procedura dell'asta pubblica, al fine di selezionare l'acquirente destinato a divenire partner strategico del venditore, ovvero in grado di realizzare un miglioramento della qualità dei servizi prestati dalla società venduta e/o una riduzione dei costi di produzione.

La procedura di vendita seguita da FS, caratterizzata dalla selezione della migliore offerta acquisita nell'ambito del mercato dei potenziali interessati, appare sostanzialmente in linea con l'asta pubblica prevista dalla citata deliberazione Cipe.

Va precisato, inoltre, che gli articoli 15 e 18 della Legge n. 359 del 1992 non risultano contenere norme sulle procedure di vendita delle partecipazioni indirette detenute dallo Stato, né norme applicabili al caso in questione.

La richiamata legge n. 474 del 1994 disciplina la dismissione di partecipazioni indirette dello Stato con riguardo alla sola procedura di vendita mediante trattativa diretta.

Le altre norme relative all'Authority ed ai « poteri speciali » sono applicabili esclusivamente alle dismissioni di partecipazioni in società operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri servizi pubblici.

Relativamente agli «enti pubblici» indicati all'articolo 1, comma 6 della legge n. 474 del 1994, si ritiene che il riferimento a tali enti non sembra possa estendersi, sulla base di una corretta interpretazione sistematica della legge stessa, anche alle società per azioni interamente controllate dallo Stato; pertanto, la disciplina di cui al citato articolo 1 non si può ritenere applicabile alle ipotesi di dismissione di partecipazioni detenute da società per azioni quale FS S.p.A.

Per quanto concerne, poi, i rapporti tra FS, T.S.F. e le Organizzazioni sindacali, si precisa che il confronto, avviato ai sensi dell'ex articolo 2112 cod.civ., si è sviluppato sulla base di una intensa collaborazione tra le parti che, nel luglio 1996, hanno stipulato un verbale di accordo, apportando successivamente integrazioni di dettaglio.

Per quanto riguarda, infine, il rientro nei ruoli FS dei dipendenti informatici, si precisa che lo stesso ha formato oggetto del citato accordo con le Organizzazioni sindacali; a questo proposito è stato inserito nel contratto di vendita un meccanismo di compensazione fra i costi cessanti per T.S.F. ed i costi emergenti per FS, conseguenti al numero di dipendenti rientrati, senza danno per il conto economico della società FS.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il nostro Paese, al fine di assicurare la pace e la democrazia in Europa e nel resto del mondo, è chiamato ad onorare gli accordi internazionali da tempo sottoscritti e le alleanze militari Nato ed Ueo alle quali partecipa;

l'apparato militare deve conseguentemente essere efficiente, perfettamente addestrato ed adeguatamente attrezzato per adempiere agli obblighi derivanti dai suddetti accordi ed alleanze;

in tale ottica, il Parlamento ha avviato un processo di riorganizzazione dei vertici e dell'intero dicastero della difesa, basilari

per avviare la realizzazione del nuovo modello difesa nel cui contesto vanno inquadrati la riforma della leva e il passaggio graduale verso un esercito professionale;

con la riforma dei vertici si è inteso semplificare e rendere agile il sistema decisionale dell'apparato militare, sacrificando, nella gerarchia delle diverse priorità alcune norme introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, a partire dalla dipendenza diretta dal Ministro per i direttori generali senza riconoscere in modo esplicito una specificità e/o un diverso assetto giuridico al personale civile;

in sede di prima riorganizzazione del dicastero è stato di recente approvata, con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle nuove dotazioni organiche del personale civile;

tra personale amministrativo e tecnico delle qualifiche funzionali e dei quadri dirigenti, il numero complessivo del personale civile è stato fissato in misura pari a cinquantamilacinquecentottanta, senza prevedere posizioni lavorative (fatte salve le qualifiche più basse) e funzioni direttivo-dirigenziali negli enti territoriali e nelle sedi all'estero, operando un taglio di circa ventimila posti nelle varie qualifiche rispetto all'organico originario adottato nella seconda metà degli anni sessanta;

nelle forze armate inglesi attualmente il personale civile impiegato in compiti tecnico-amministrativi ammonta ad oltre 145 mila unità (pari all'incirca a quello militare impiegato in compiti di difesa armata) ed oltre venticinquemila di queste unità sono dislocate nelle sedi estere;

il numero dei dirigenti amministrativi e tecnici presso la difesa nel nostro Paese è stato fissato in misura pari a 209 unità, vale a dire, in rapporto al numero complessivo del personale, rappresentano lo 0,43 per cento circa delle dotazioni organiche;

negli altri dicasteri il rapporto percentuale sopra richiamato è sensibilmente più elevato, per esempio rispettivamente ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione

sale a oltre il 4 per cento (213 su 5205) e al 7,6 per cento (890 su 11708); alle risorse agricole raggiunge il 2,56 per cento (22 su 858) e anche agli affari esteri, esclusi i diplomatici, si colloca allo 0,66 per cento (30 su 4517);

pur esistendo diversi ruoli tecnici per il personale civile, si registra un basso rapporto tra i professionisti inquadrati nei livelli e i posti di funzione dirigenziale;

a fronte di due posti da dirigenti generali dei ruoli tecnici, non corrispondono direzioni generali o uffici specifici né gli stessi dirigenti generali sono membri del consiglio di amministrazione della difesa;

le possibilità di carriera per i funzionari di VIII e IX qualifica (ex carriera direttiva), oramai subordinate esclusivamente al superamento di prove selettive in concorso con candidati esterni, sono limitate anche per i ruoli amministrativi e amministrativo-contabili e non sussiste alcuno alternativo incentivo economico collegato alla funzione e all'accrescimento della professionalità;

il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, con gli articoli 26 e 26-bis, ha invece inquadrato nella qualifica unica di dirigente il personale direttivo del servizio sanitario nazionale (circa novemila unità); il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1995, nell'articolo 35 ha istituito l'indennità di area direttiva per gli enti locali, ex equiparati, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1995, all'articolo 3, ha istituito l'indennità di direzione dal 1° dicembre 1995 per i segretari comunali (ottava, nona qualifica e nono segretario capo);

il restante personale inquadrato nei livelli non ha alcuna possibilità di avanzamento di carriera o retributivo nonostante i corsi professionali frequentati e nonostante sia da anni impiegato in compiti superiori a quelli propri della qualifica rivestita;

il personale militare è sovente impiegato in compiti amministrativi e di ufficio avendo, nel tempo, occupato le posizioni organiche dei circa venticinquemila civili mai rimpiazzati in sede di *turn over*;

il suddetto personale militare liberato dalle funzioni burocratiche potrebbe generare un duplice risparmio per l'erario: da un lato, si ridurrebbe il costo dei servizi tecnico-amministrativi per effetto del minore importo dovuto per il pagamento degli stipendi al personale civile chiamato a sostituzione; dall'altro con l'impiego in compiti operativi del personale militare si potrebbe avviare con minori oneri il processo graduale verso l'esercito professionale —:

per quali motivi in sede di determinazione delle dotazioni organiche del personale civile non siano state considerate, nemmeno ai fini della definizione dei carichi di lavoro (quest'ultimi peraltro pare non siano stati sufficientemente documentati o non siano per posizioni di lavoro omogenee rispondenti con la realtà dei fatti), le posizioni di lavoro tecnico-amministrative occupate da personale militare;

quali misure intenda adottare per accelerare il processo di effettiva separazione delle funzioni tecnico-amministrative da quelle tecnico-militari e in quanto tempo preveda di realizzare tale processo;

come intenda procedere, in sede di attuazione della riforma dei vertici e della ristrutturazione del dicastero, per non apportare modifiche, nei fatti impugnabili dagli interessati, allo stato giuridico dei dipendenti civili — dei dirigenti generali e dei dirigenti in particolare — previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 o, diversamente, quale *status* giuridico differenziato intenda formalizzare con apposito provvedimento;

se si abbia in animo di proporre, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 per il Servizio sanitario nazionale, l'inquadramento dei funzionari direttivi attualmente in servizio

(circa seicentocinquanta) presso la difesa nella qualifica unica dei dirigenti;

se, in alternativa, intenda rimuovere le condizioni di disparità di trattamento economico esistente tra i funzionari direttivi della difesa rispetto ai colleghi degli altri dicasteri, quali giustizia, finanza, tesoro — nonostante i particolari requisiti richiesti all'atto dell'assunzione e le limitate possibilità di carriera —, e/o rispetto al trattamento previsto per gli omologhi funzionari degli enti locali, i segretari comunali, eccetera;

se intenda attribuire, e con quale strumento, un riconoscimento di carriera al personale dei livelli della difesa che da decenni non hanno la possibilità di avanzamento economico e di qualifica;

se rispondano a verità le indiscrezioni in base alle quali sarebbero allo studio ulteriori tagli alle dotazioni organiche della dirigenza tecnico-amministrativa e, se tali indiscrezioni risultassero veritiere, quali siano le motivazioni di questa ulteriore compressione avuto conto del fatto che, contestualmente, si faccia ricorso ad onerosissimi incarichi di consulenza esterna per attività di profilo dirigenziale presente nel dicastero. (4-07871)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si osserva preliminarmente che gli interventi normativi previsti dalle leggi di delega nn. 549/1995 e 662/1996 si muovono in un'ottica di generale ridimensionamento dello strumento militare, cui si accompagna una sensibile riduzione degli organici del personale civile e militare della Difesa.*

Per quanto concerne in particolare i dipendenti civili si fa presente che le relative dotazioni organiche, ridefinite ai sensi degli artt. 6, 30 e 31 del decreto legislativo 29/1993 in base alla verifica dei carichi di lavoro (verifica che per le aree tecnico-operativa e tecnico-industriale è stata effettuata applicando la metodologia dei cd. «pacchetti di capacità»), sono state approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del Tesoro nel corso

della conferenza dei servizi svoltasi il 23 gennaio 1997 ed hanno formato oggetto del D.P.C.M. 7 febbraio 1997, che ha fissato in 50.250 unità la nuova consistenza organica del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali. Nell'ambito di tale dotazione organica sono state previste funzioni direttivo-dirigenziali anche presso gli Enti territoriali per complessivi 591 posti, che saranno consistentemente incrementati a seguito della ristrutturazione dell'area tecnico-industriale di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

Il recente decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 ha previsto che la suddetta consistenza subisca un'ulteriore progressiva contrazione fino ad attestarsi, a conclusione del processo di ristrutturazione e comunque nell'arco temporale di otto anni, su 43.000 unità.

Relativamente ai dirigenti, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 31 del sopracitato decreto legislativo n. 29/1993, è stata operata una riduzione del 10 per cento rispetto alle dotazioni previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 748/1972, riduzione che incide di per sé sulle aspettative di carriera dei funzionari di VIII e IX qualifica funzionale.

Dette aspettative non sono peraltro diverse, se non per poche e peculiari realtà amministrative, da quelle dei funzionari direttivi delle altre Amministrazioni dello Stato in quanto la normativa di accesso alla dirigenza (articolo 28 del decreto legislativo 29/1993 e relativo Regolamento) è comune a tutto il pubblico impiego.

Quanto agli incentivi economici da collegare alle funzioni svolte e all'accrescimento della professionalità, essi sono previsti e disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di comparto, il quale destina specifiche risorse sia per remunerare particolari aspetti della responsabilità di direzione (articolo 36 comma 3) sia per premiare la qualità della prestazione individuale (articolo 37).

In merito all'impiego del personale militare in compiti propri della componente civile, si evidenzia che l'affidamento in via temporanea di alcuni incarichi a detto personale si è verificato soltanto qualora ine-

ludibili esigenze di servizio lo abbiano richiesto e non sia stato possibile coprire le vacanze organiche con dipendenti civili.

D'altra parte non si può immaginare che il personale militare possa essere impiegato esclusivamente in compiti operativi. Esigenze di interscambio, di progressione di carriera, di età, impongono che esso sia utilizzato anche in compiti diversi per trasferire negli organi centrali delle Forze Armate le esperienze maturate sul campo, indispensabili per un adeguato sviluppo della cultura militare in senso lato.

Proprio in tema di separazione delle funzioni tecnico-amministrative da quelle tecnico-militari, una novità di rilievo è rappresentata dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa.

L'articolo 17, 2° comma del citato decreto stabilisce infatti che i provvedimenti ministeriali da adottare in conseguenza della suddetta riorganizzazione devono mirare anche « a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute », creando in tal modo i presupposti per una adeguata valorizzazione della componente civile a tutti i livelli di responsabilità.

A tale valorizzazione potranno anche concorrere i corsi di riqualificazione del personale previsti dall'articolo 2 del già richiamato decreto legislativo 265/1997, corsi che saranno attivati in tempi molto brevi secondo procedure le cui modalità applicative in ambito Difesa sono già state stabilite con DM 5 novembre 1997.

Quanto alle iniziative da assumere per tutelare gli interessi dei funzionari dell'VIII e della IX qualifica funzionale, si evidenzia che alcune soluzioni adottate in altri comparti della Pubblica Amministrazione (Servizio Sanitario Nazionale, Enti locali, etc.) per favorire l'inquadramento nella dirigenza dei predetti funzionari ovvero per garantire loro condizioni di sostanziale omogeneizzazione retributiva, non possono essere applicate con criteri di generalità ma devono piuttosto essere tenute presenti in sede di

contrattazione collettiva nazionale di lavoro e più precisamente in fase di concertazione per il rinnovo dei contratti del « comparto Ministeri », cui la Difesa appartiene. In questa direzione l'Amministrazione della Difesa ha già svolto un concreto intervento, rappresentando all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni l'esigenza che, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali, l'indennità di amministrazione percepita dal personale civile della Difesa venga adeguata a quella più favorevole attribuita a dipendenti di altre Amministrazioni.

Si fa presente infine che gli incarichi individuali di studio, conferiti da questo Dicastero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 338/1994, hanno riguardato pochi casi particolari in cui la complessità dei problemi da risolvere a fronte di una ristrutturazione imponente per profondità e dimensioni, ha consigliato il ricorso ad esperti esterni in possesso di una specifica ed altissima professionalità non rinvenibile fra il personale dirigente dell'Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

GATTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

con una serie di decreti a firma propria, l'onorevole Andreatta ha ritenuto legittimo dare attuazione ad una delega articolata e complessa contenuta nella legge n. 549/1995 e nel decreto legislativo n. 264/1997, al fine di riorganizzare le strutture centrali e periferiche del ministero della difesa;

le note peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione militare non autorizzano a disattendere, né tantomeno a derogare ai vincoli posti dal legislatore ordinario in materia di modalità, contenuti e limiti dell'attività legislativa delegata, né alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio e — per la parte di

competenza — dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali —:

quali iniziative intendano assumere per evitare l'insorgere di un consistente contenzioso che si profila da parte del personale dirigente e direttivo civile penalizzato sotto i profili giuridico, economico e per le legittime aspettative, da una posizione di tipo funzionale (capo divisione, capo reparto e Vice Direttore generale) non in linea con i principi puntualmente enunciati dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

(4-15276)

RISPOSTA. — *In merito ai contenuti dell'interrogazione parlamentare in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

Riguardo alla riorganizzazione delle strutture centrali del Dicastero, come noto, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha delegato il Governo a procedere « alla ristrutturazione e accorpamento, in modo tale da ridurre il numero, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali ».

In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 che, nel pieno rispetto dei contenuti della delega e dei vincoli procedurali posti all'esercizio dell'attività legislativa delegata (parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate e delle Commissioni parlamentari, approvazione del Consiglio dei Ministri) ha provveduto a riorganizzare l'area centrale di questo Dicastero.

L'articolo 17 del citato decreto legislativo dispone che le strutture ordinarie e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario Generale, degli Uffici Centrali e delle Direzioni Generali sono stabiliti dal Ministro della Difesa, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi sulla base delle norme vigenti.

Da quanto precede si evince che la Difesa ha disciplinato le proprie strutture organizzative di livello dirigenziale generale con uno strumento normativo (decreto legislativo) di rango superiore a quello che l'articolo 13, comma 1-4-bis, della legge 15

marzo 1997, n. 59 prevede per la generalità dei Ministeri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), mentre ha definito l'articolazione delle suddette strutture utilizzando lo stesso strumento che il citato articolo 13, comma 1 — lett. e) prevede per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali non generali (decreto ministeriale).

Per quanto attiene all'asserito pregiudizio che deriverebbe al personale dalla individuazione di posizioni dirigenziali correlate alle funzioni di Vice direttore, Capo reparto e Capo divisione, si fa presente che l'ordinamento della Difesa — cui l'articolo 19 — 4° comma, del decreto legislativo 29/93 demanda per la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali diversi — presenta la specificità di una dirigenza civile incardinata nella dirigenza militare, la quale è articolata su livelli corrispondenti ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello.

La Difesa tuttavia — a tutela del personale dirigente e delle sue legittime aspettative — ha ritenuto di coniugare la suddetta specificità con il rispetto della normativa contrattuale di settore graduando le funzioni dirigenziali in cinque posizioni organizzative e relative fasce retributive secondo i criteri generali fissati dall'articolo 37 — 4° comma — del C.C.N.L. — area dirigenza (ampiezza delle strutture, posizioni nell'ambito dell'organizzazione, responsabilità connesse alla funzione, requisiti per l'esercizio delle attività di competenza).

La scelta, avallata dalle Organizzazioni Sindacali, è stata ritenuta corretta dalla Corte dei Conti, che ha registrato il relativo decreto.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

ALBERTO GIORGETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

a quanto è dato sapere, per notizie riportate anche dagli organi di informazione, il Ministro dell'ambiente si appresterebbe, nei decreti attuativi delle dispo-

sizioni contenute nella legge in materia di inquinamento acustico, ad approntare norme estremamente restrittive per quel che concerne gli aeroporti italiani;

in particolare, sarebbe stata ventilata la chiusura operativa durante le ore notturne e la previsione di una soglia limite di rumore massimo;

se portate a concretizzazione, tali impostazioni porterebbero gli aeroporti italiani ad uscire completamente dal mercato europeo, con grave danno per tutta la nostra comunità nazionale;

inoltre, sempre a quanto è dato sapere, non si prenderebbe nemmeno in considerazione la situazione che si è creata, rispetto agli insediamenti aeroportuali, di un dilagato abusivismo edilizio vicino agli aeroporti stessi, situazione che di fatto porta poi a ritenere opportune norme come quelle che si appresterebbe a varare il Ministro per l'ambiente —:

se non intendano, nella fase di emanazione dei decreti attuativi sopra citati, tenere conto dell'importanza sempre maggiore che avrà il trasporto aereo di persone e cose, ed in forza di ciò, ovviamente salvaguardando anche la qualità della vita dei cittadini, approntare decreti che non vadano a costringere, di fatto, gli aeroporti italiani ad uscire dal mercato europeo.

(4-06511)

RISPOSTA. — *Il Ministero dell'Ambiente ha predisposto le norme attuative previste dalla legge 447/95 all'articolo 3 comma 1 lett. m ed articolo 11. Il primo provvedimento recante « metodologia di misura del rumore aeroportuale » è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.97 (DM 31.10.97) ed il secondo, « regolamento per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili », sul n. 20 del 26.1.98 (decreto del Presidente della Repubblica 11.12.1997).*

In ordine al punto dell'interrogazione nel quale si parla della paventata chiusura operativa durante le ore notturne e della previsione di una soglia limite per il rumore massimo, si rappresenta che dal divieto di

tutti i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23,00 alle ore 6.00 (ore locali), sono escluse le circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa ed i voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal cap. 3 parte seconda, volume primo dell'allegato 16 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. Tale limitazione ha efficacia dal sesto mese dell'entrata in vigore del regolamento.

In deroga a quanto precede, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, d'intesa con le Regioni interessate e, sentito il Ministero dell'Ambiente può autorizzare in altri aeroporti voli notturni a condizione che siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal cap. 3 della citata convenzione internazionale fino al raggiungimento del valore di 60 dB (A) dell'indicatore L_{VAN} , misurati in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A. Dette condizioni assicurano contemporaneamente che nella fascia oraria notturna vengano effettuati voli da parte di aerei meno rumorosi e con il rispetto delle procedure standard antirumore, ed al tempo stesso sia tutelata la qualità della vita delle popolazioni.

Con il decreto interministeriale citato in premessa vengono disciplinati sia i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali, che le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, quindi i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e l'attività urbanistica in dette zone di rispetto.

Si rende noto inoltre che dette zone di rispetto sono così caratterizzate:

zona A: l'indice L_{VA} non può superare il valore di 65 bB (A);

zona B: l'indice L_{VA} non può superare il valore di 65 DB(A)

zona C: l'indice L_{AV} può superare il valore di 75DB(A).

Tale caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale è stata effettuata al fine di regolamentare gli insediamenti negli intorni aeroportuali stessi. Infatti, fatte salve

le attività e gli insediamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del citato decreto e le prescrizioni della legge 58 del 4.2.63, nelle zone C sono consentite esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. Nella zona B sono consentite attività agricole ed allevamento di bestiame, attività industriali ed assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario ed assimilato previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico. Nella zona A non sono previste limitazioni.

I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle precedenti prescrizioni.

Da quanto precede emerge che detta norma eviterà per il futuro l'abusivismo edilizio vicino agli aeroporti, che la qualità della vita dei cittadini è salvaguardata e che l'attività aeroportuale non viene penalizzata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella Casa circondariale di Montorio Veronese (Verona) vi è ormai una situazione insostenibile dovuta alla carenza di personale;

il carcere suddetto può attualmente contare su 356 guardie carcerarie, su 514 previste dal regolamento;

questa situazione di carenza di organico porta il personale ad avere il dovuto riposo settimanale addirittura ogni 50 giorni;

dal 1° aprile 1996 al 30 aprile 1997 si è addirittura verificata una diminuzione di 74 unità del personale carcerario;

il 50 per cento dei detenuti è composto da extracomunitari ed i casi di aggressione, soprattutto nei confronti delle guardie carcerarie, sono sempre più frequenti;

la carenza di personale sta portando all'impossibilità di gestione di tutti i detenuti, soprattutto quelli più violenti, e quindi all'esasperazione delle guardie carcerarie;

come da nuove normative, la struttura stessa del carcere è configurata in modo tale che necessita della presenza di più personale, essendo attualmente alcune zone del carcere stesso prive di controllo, non da ultime le quanto mai importanti torrette di sorveglianza —:

se non intenda provvedere con urgenza affinché sia definitivamente riportato il numero del personale carcerario a 514, come da regolamento, in modo tale che lo stesso possa gestire in modo migliore i detenuti, evitando così che si verificano ancora gravi episodi di aggressione ed in modo tale che lo stesso possa godere sia del riposo settimanale sia delle ferie spettanti di diritto. (4-10420)

RISPOSTA. — La grave situazione operativa dell'Istituto veneto determinata dalla carenza di personale è da tempo all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Del resto, la generale carenza dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria non consente, allo stato, di far fronte alle esigenze dell'istituto.

Con provvedimento del 12.5.1997 è stato disposto il rientro in istituto di 4 unità in servizio di missione in altra sede. Contestualmente sono stati inviati 5 agenti ausiliari in servizio di missione. Ulteriori unità (5) sono state assegnate al termine del 137° Corso di formazione.

Recentemente, in data 11.12.1997, è stato disposto l'invio in missione di ben 20 unità a decorrere dal 10.1.1998 per giorni 90.

Il competente Ufficio dell'Amministrazione Penitenziaria ha assicurato che continua a seguire con particolare attenzione la situazione di Verona Montorio e che le necessità dell'istituto saranno tenute presenti per futuri possibili incrementi.

Si allega prospetto del personale in servizio al 7.1.1998.

ALLEGATO

CC Verona Montorio		Uomini	Donne
		—	—
Personale amministrativo	Ispettori	11	0
	Sovrintendenti	15	0
	Assistenti e agenti	247	33
	Ausiliari	52	
Personale distaccato altri uffici		1	1
Personale inviato ai corsi di formazione		0	0
Personale sospeso dal servizio		2	0
Personale distaccato senza oneri per l'amministrazione	Per altri istituti:	2	0
	Da altri istituti:	0	1
Personale in missione	Per altri istituti:	4	2
	Da altri istituti:	1	1

Data aggiornamento: 7 gennaio 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO, CONTI, CARLESI e PORCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le ferrovie dello Stato sono ormai da alcuni mesi a parere degli interroganti gestite in maniera quanto meno folcloristica dal nuovo amministratore delegato Gianfranco Cimoli e dal suo plenipotenziario ragionier Fulvio Conti, i quali stanno ponendo in essere una serie di discutibili atti gestionali e di poco trasparenti operazioni societarie senza che da parte governativa si ritenga di dover porre alcun freno, nonostante le moltissime denunce puntualmente avanzate da parlamentari di tutte le forze politiche nell'esercizio del sindacato ispettivo;

l'ultima di tali operazioni, secondo quanto riportato ampiamente dalla stampa, sarebbe la cessione del settore informatico delle ferrovie dello Stato (so-

cietà Tsf, avvenuta in favore di società controllata dalla Telecom, alla cui presidenza siede il professor Guido Rossi che, come riportato dalla rivista *Capital* nel numero di marzo 1997 in una intervista rilasciata dal Conti, costituiva insieme allo stesso Conti, a Stefano Meloni, ad Enrico Bondi e a Guido Angiolini, un non meglio identificato « gruppetto dei cinque »;

il corrispettivo stabilito per tale cessione sembrerebbe aggirarsi intorno alla cifra ad avviso degli interroganti assai modesta di cento miliardi quando è un fatto oggettivo, certificato da tutti i bilanci delle ferrovie dello Stato, che le ferrovie dello Stato hanno nel tempo investito nel settore almeno 1.500 miliardi di denaro pubblico;

oltre all'assurdo valore concordato, la società acquirente sarebbe stata ulteriormente favorita con un'oculata politica di inasprimento dei rapporti sindacali condotta dal Conti nei confronti dei dipendenti del settore informatica, i quali avreb-

bero conseguentemente richiesto in blocco di rientrare nei ruoli delle ferrovie dello Stato. In tale modo la società acquirente verrebbe sgravata di un onere di gestione di circa quaranta miliardi all'anno, pari al costo del personale rientrato di ferrovie dello Stato, che continuerebbe a pesare sul bilancio delle ferrovie senza che di ciò si sia tenuto conto nel prezzo di cessione —:

quale sia il prezzo reale della compravendita in questione, quali le condizioni di pagamento, e quale sia l'esperto indipendente che ha stabilito il valore dei beni oggetto di cessione;

quali siano i criteri adottati da tale esperto indipendente, tenuto conto dell'enorme divario tra gli ingentissimi investimenti effettuati dalle ferrovie dello Stato per l'informatica e il modesto prezzo di cessione concordato;

se tale esperto indipendente abbia i requisiti di cui alle delibere Cipe del 30 dicembre 1992 e del 22 novembre 1994 in materia di dismissione delle partecipazioni dirette o indirette dello Stato di cui agli articoli 15 e 18 della legge n. 359/1992;

se siano state rispettate nella circostanza le altre norme sulla privatizzazione delle società pubbliche ed in particolare quelle di cui alla legge n. 474/1994 e successive modifiche e integrazioni;

se, prima di cedere la società in questione, le ferrovie dello Stato S.p.A. abbiano stabilito, ai sensi del punto 6 dell'articolo 1 della legge n. 474/1994, i criteri e le procedure per la dismissione delle proprie partecipazioni e se abbiano effettuato la prescritta comunicazione di tale regolamentazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

quali siano gli effetti economici e sul bilancio delle ferrovie dello Stato del rientro dei dipendenti informatici nei ruoli delle ferrovie dello Stato, se di ciò sia tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita e quali garanzie siano state previste al riguardo a favore di ferrovie dello Stato nell'atto di cessione;

se le organizzazioni sindacali siano state preventivamente informate dell'operazione, come previsto dal punto 3 dell'articolo 2 del contratto collettivo delle ferrovie dello Stato, e quale sia stato il loro parere al riguardo;

se il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale delle ferrovie dello Stato, nei quali pure siedono giuristi di chiara fama quali il professor Mario Cattaneo e il professor Serafino Gatti, siano stati compiutamente informati dell'operazione e l'abbiano avallata, in particolare per quanto riguarda i riflessi della stessa sul bilancio delle ferrovie dello Stato ed il rispetto delle norme di legge e di regolamento sulla privatizzazione delle imprese pubbliche;

se non siano ravvisabili situazioni di conflitto di interessi da parte del Cimoli (ex dipendente dell'attuale presidente di Stet, professor Guido Rossi) e del Conti, tenuto anche conto di quanto riportato nella citata intervista al periodico *Capital*, e quale fosse l'attività comune cui era o è ancora dedito il « gruppetto dei cinque » ivi citato;

se non intenda disporre un'immediata inchiesta amministrativa su quanto evidenziato riferendone gli esiti in Parlamento.
(4-09834)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la cessione della Società T.S.F., operante nell'ambito del settore informatico, da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A.*

Al riguardo, si fa presente che la Società T.S.F. — Telesistemi ferroviari s.r.l. — è stata costituita nel 1994, quale strumento operativo per conseguire l'obiettivo della valorizzazione finanziaria dei rami d'azienda EDP (Informatica) e TLC (Telecomunicazioni).

A tal fine, la Società FS S.p.A., nell'agosto 1996, ha conferito a T.S.F. il ramo d'azienda relativo alle attività di informatica (EDP), previa valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'articolo 2343 c.c.

Al termine di una procedura di selezione tra diverse offerte formulate secondo criteri

predeterminati dalla società FS stessa, è stata deliberata la cessione di una quota pari al 61 per cento della partecipazione detenuta in T.S.F. alla FINSIEL S.p.A., individuata quale partner industriale in grado di sviluppare e di accrescere l'economicità e la qualità dei servizi di T.S.F. sulla base di specifici obiettivi economici determinati nel Business Plan.

La negoziazione con FINSIEL, la cui offerta è risultata la più conveniente, è stata avviata sulla base della perizia effettuata da due importanti Istituti di consulenza (Banche d'affari Paribas e Lazard Frères).

In data 10 gennaio 1997 è stato stipulato il contratto preliminare di vendita, mentre la stipula degli atti definitivi è avvenuta nell'aprile 1997, dopo l'adozione della relativa delibera da parte degli Organi competenti e previa acquisizione del parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Tale operazione ha prodotto significative plusvalenze sul conto economico di FS S.p.A.

Con riferimento ai profili giuridici dell'operazione in questione, va considerato che la vendita della quota rappresentante il 61 per cento di T.S.F. a Finsiel ha configurato una cessione di partecipazione « indiretta » dello Stato in società operante nel settore dell'attività informatica a società (FINSIEL) operante nello stesso settore, indirettamente controllata dallo Stato; l'operazione in questione non può essere considerata né una « privatizzazione formale » né una « privatizzazione sostanziale », in quanto l'azionista di controllo resta il Ministero del tesoro.

Si può affermare, quindi, che non sono applicabili al caso in questione le norme in tema di privatizzazione sostanziale di cui alla legge n. 474 del 94, in quanto non è mutato l'assetto partecipativo della società della quale è stato ceduto il controllo, che resta, indirettamente, al Tesoro ed anche perché l'operazione stessa non è finalizzata alla costituzione di un nucleo stabile di riferimento (articolo 1, comma 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474).

Si precisa, però, che, trattandosi di dismissione parziale di una partecipazione di controllo « indirettamente detenuta dal Te-

soro », la procedura sostanzialmente seguita è quella dettata dalla delibera CIPE del 30.12.92.

Per quanto attiene, infatti, alle modalità di vendita delle partecipazioni di controllo indirette dello Stato, la citata delibera prevede la procedura dell'asta pubblica, al fine di selezionare l'acquirente destinato a divenire partner strategico del venditore, ovvero in grado di realizzare un miglioramento della qualità dei servizi prestati dalla società venduta e/o una riduzione dei costi di produzione.

La procedura di vendita seguita da FS, caratterizzata dalla selezione della migliore offerta acquisita nell'ambito del mercato dei potenziali interessati, appare sostanzialmente in linea con l'asta pubblica prevista dalla citata deliberazione Cipe.

Va precisato, inoltre, che gli articoli 15 e 18 della Legge n. 359 del 1992 non risultano contenere norme sulle procedure di vendita delle partecipazioni indirette detenute dallo Stato, né norme applicabili al caso in questione.

La richiamata legge n. 474 del 1994 disciplina la dismissione di partecipazioni indirette dello Stato con riguardo alla sola procedura di vendita mediante trattativa diretta.

Le altre norme relative all'Authority ed ai « poteri speciali » sono applicabili esclusivamente alle dismissioni di partecipazioni in società operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri servizi pubblici.

Relativamente agli « enti pubblici » indicati all'articolo 1, comma 6 della legge n. 474 del 1994, si ritiene che il riferimento a tali enti non sembra possa estendersi, sulla base di una corretta interpretazione sistematica della legge stessa, anche alle società per azioni interamente controllate dallo Stato; pertanto, la disciplina di cui al citato articolo 1 non si può ritenere applicabile alle ipotesi di dismissione di partecipazioni detenute da società per azioni quale FS S.p.A.

Per quanto concerne, poi, i rapporti tra FS, T.S.F. e le Organizzazioni sindacali, si precisa che il confronto, avviato ai sensi dell'ex articolo 2112 cod.civ., si è sviluppato

sulla base di una intensa collaborazione tra le parti che, nel luglio 1996, hanno stipulato un verbale di accordo, apportando successivamente integrazioni di dettaglio.

Per quanto riguarda, infine, il rientro nei ruoli FS dei dipendenti informatici, si precisa che lo stesso ha formato oggetto del citato accordo con le Organizzazioni sindacali; a questo proposito è stato inserito nel contratto di vendita un meccanismo di compensazione fra i costi cessanti per T.S.F. ed i costi emergenti per FS, conseguenti al numero di dipendenti rientrati, senza danno per il conto economico della società FS.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

LUCCHESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza di una lettera mandata ad alcuni giornali dai detenuti della casa circondariale di Trapani, che lamentano una situazione incivile e disumana all'interno del carcere; secondo la medesima lettera, i detenuti per reati comuni subirebbero lo stesso trattamento di quelli delle sezioni speciali; i colloqui con i familiari avverrebbero in una sola sala superaffollata con vetro divisorio; le due ore d'aria, previste dal regolamento penitenziario, sarebbero state ridotte; anche l'uso del campo sportivo sarebbe concesso non più tre volte, ma soltanto due; non sarebbe più permesso espletare lavori manuali in cella (dipingere, perfino avere una matita e i colori), utilizzare gli appositi spazi esistenti per lavare e stendere la biancheria; sarebbero stati aboliti i permessi premiali —:

se non ritenga di svolgere un'indagine per accertare la veridicità dei fatti e conseguentemente determinare una valida azione per ristabilire un clima moderato, senza pericolose tensioni, dal momento che, allo stato attuale, si sta creando un clima di tensione e di esasperazione.

(4-09305)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha verificato le condizioni della

casa circondariale di Trapani riscontrando che non vi sono in atto doglianze generalizzate, eccezion fatta per l'adesione alla protesta avviata a livello nazionale dai detenuti ed attuata in quell'istituto solo per pochi giorni nello scorso mese di novembre.

Altra isolata denuncia, pervenuta da un singolo detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis, dell'ordinamento penitenziario, è stata ripresa dalla stampa locale.

A tale ultimo riguardo la direzione dell'istituto citato ha riferito al locale Ufficio di Sorveglianza, rappresentando che:

i detenuti comuni svolgono i colloqui con le medesime modalità attuate nelle altre istituzioni penitenziarie, nel rispetto della normativa vigente. Esiste, inoltre, una sala adibita alla fruizione di colloqui premiali, per i detenuti ammessi al beneficio, che non presenta neppure i vetri divisorii esistenti nelle altre sale;

l'erogazione dell'acqua è sempre assicurata e, nei casi di carenza da parte della rete idrica — patita peraltro da tutta la popolazione — si supplisce con autobotte in dotazione all'istituto;

sono attivi due corsi scolastici (elementari e scuola media inferiore), tre corsi professionali (cuoco, elettrauta, elettricista) ed è inoltre programmato un corso di scuola media superiore;

il campo sportivo può essere fruito per due giorni alla settimana;

è in funzione una lavanderia generale, mentre gli indumenti intimi possono essere lavati in cella;

le lamentele dei detenuti possono essere giornalmente rappresentate, ed inoltre il comandante di reparto ed il direttore ricevono regolarmente i detenuti per recepire le istanze.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ritiene che la direzione dell'istituto è impegnata ad assicurare una corretta gestione ed il rispetto della legalità in un contesto particolarmente difficile e delicato quale quello di Trapani.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti elezioni presidenziali svoltesi nel Montenegro hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Milo Djukanovic;

il candidato sconfitto Momir Bulatovic, seguace del leader serbo Milosevic, ha dato inizio ad un serie di manifestazioni e tumulti, chiedendo l'annullamento delle elezioni per presunti brogli;

la correttezza delle operazioni elettorali è stata sancita sia dalla Corte costituzionale montenegrina, sia dalla commissione elettorale centrale, giudizi confermati anche dagli osservatori internazionali che hanno vigilato sulla competizione elettorale;

le manifestazioni del candidato sconfitto costituiscono, per le numerose dimostrazioni armate, una minaccia alla stabilità politica del Montenegro, con il rischio di violente provocazioni che sarebbero un pretesto per imporre lo stato di emergenza e conseguentemente annullare il risultato elettorale;

in tale stato di tensione le provocazioni delle bande del leader sconfitto sono dirette principalmente contro la popolazione di etnia albanese, individuata come « responsabile » della vittoria di Djukanovic; il rischio di una *escalation* di atti intimidatori è così concreta che le autorità di polizia del Montenegro, in messaggi diffusi dall'emittente pubblica, consigliano gli albanesi di non attraversare molte città del paese, per evitare di essere oggetto di violenza da parte dei fautori di Bulatovic —:

quali iniziative diplomatiche intenda assumere, anche in sede d'Unione europea, affinché la situazione in Montenegro non degeneri verso esiti di sovversione armata contro il legittimo presidente democraticamente eletto, al fine di evitare la certa prospettiva di un conflitto di carattere etnico contro la popolazione di cultura albanese, che porterebbe a conseguenze gravissime sui già precari equilibri della

regione balcanica e sul più vasto ed insoluto problema del Kossovo, dove la maggioritaria popolazione di etnia albanese è sottoposta ad un duro regime d'oppressione da parte del governo serbo di Milosevic. (4-13546)

RISPOSTA. — *Il Governo ha seguito con molta attenzione gli sviluppi nel recente processo elettorale in Montenegro cui fa riferimento l'On. Marinacci nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-13546.*

In particolare, il Governo ha valutato positivamente lo svolgimento sostanzialmente corretto di tale processo ed ha accolto con favore la relativa certificazione formulata dall'OSCE, che ha effettuato un monitoraggio delle elezioni stesse, ed ha inoltre registrato favorevolmente l'insediamento del Presidente eletto Djukanovic il 15 gennaio u.s.

Il Governo si sta attivamente adoperando in ambito bilaterale e multilaterale (e segnatamente nel contesto U.E.) al fine di promuovere l'avanzamento del processo di normalizzazione democratica nella Repubblica Federale di Jugoslavia, di cui il Montenegro fa parte. L'Italia partecipa inoltre, in sede U.E., all'elaborazione di una strategia di incoraggiamento all'evoluzione complessiva dei comportamenti della RFJ verso standard europei. In tale contesto, particolare rilevanza assume la visita compiuta il 15 dicembre 1997 dall'On. Ministro Dini a Belgrado, in occasione della quale le sensibilità italiane in materia sono state rappresentate alla parte jugoslava.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Franco Fassino.

MATACENA, TABORELLI, BERGAMO e DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il deputato Silvio Berlusconi nei due giorni precedenti al 24 settembre 1997 ha aperto un dibattito forte sul tema della giustizia in Italia;

la stampa nazionale ha ampiamente riportato le sue dichiarazioni in proposito;

alcune di esse, riguardanti la procura di Palermo e la sua attività con particolare riferimento ai metodi da essa utilizzati, costituiscono delle vere e proprie notizie *criminis*;

notizia *criminis* è quella relativa alle interferenze sulle candidature a sindaco per la città di Palermo che avrebbero violato il libero esercizio democratico della sovranità popolare e, di fatto, condizionato lo svolgimento di libere elezioni, garantite dalla nostra Costituzione —:

se risultino avviate verifiche giudiziarie nei confronti di coloro che avrebbero effettuato tali interferenze;

se non ritenga indispensabile il ministro di grazia e giustizia attivare i suoi poteri ispettivi sulla procura di Palermo per valutare eventuali omissioni nell'esercizio dell'azione penale. (4-12741)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Prof. Gianni Puglisi cui, anche secondo le fonti giornalistiche, facevano riferimento le affermazioni citate nell'atto ispettivo a proposito di pressioni subite in relazione alla candidatura a Sindaco di Palermo, ha ripetutamente e pubblicamente escluso di aver subito pressioni o interferenze di alcun genere da parte della locale procura della Repubblica.*

In ordine ai fatti in questione non sono in atto indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso il distretto della Corte d'appello di Potenza, alcuni lavoratori appartenenti alla quarta ed alla quinta qualifica funzionale hanno prestato e prestano il proprio servizio alle dipendenze del ministero di grazia e giustizia;

nella fattispecie, il rapporto di lavoro è regolamentato con contratto a tempo determinato (più volte rinnovato), di durata trimestrale;

la precarietà del lavoro e la assoluta assenza di prospettive rendono incerto il futuro di coloro che, viceversa, per la competenza e le qualità possedute ed acquisite, meriterebbero un'assunzione stabile —:

se, nel caso di specie, il rapporto di lavoro non sia da considerarsi a tempo indeterminato *ab origine*, essendosi verificata successione di contratti a termine;

in caso contrario, se ritenga possibile bandire, in tempi brevi, concorsi riservati per detti lavoratori, considerato che gli stessi, come esposto in premessa, hanno acquisito professionalità e competenza tali da assicurare ottimi livelli di efficienza nell'espletamento del lavoro;

se, infine, ritenga opportuno prorogare la validità della graduatoria dei dattilografi *ex lege* n. 276 del 1987. (4-08417)

RISPOSTA. — *Le problematiche esposte nell'interrogazione in oggetto sono state risolte dall'articolo 14 della legge n. 276 del 1977 relativa all'istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali.*

Tale normativa — infatti — prevede che alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali IV e V si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato successivamente al 1° gennaio 1991.

Gli uffici ministeriali stanno provvedendo all'avvio delle procedure concorsuali in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MORGANDO. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con l'approssimarsi della prossima stagione turistica, l'immagine del lago Mag-

giore rischia di essere compromessa definitivamente;

la zona, già colpita da una profonda recessione industriale che ha aggravato lo stato di crisi occupazionale, deve ora misurarsi con il problema dell'inquinamento delle acque, provocato dalla produzione e dall'uso, da parte della ditta Enichem-Synthesis di Pieve Vergonte, del Ddt;

tale contaminazione si ripercuote negativamente su una delle principali attività economiche praticate nel lago, cioè la pesca professionale, che costituisce, attraverso la ristorazione locale, uno dei cardini del turismo lacustre;

ad aggravare la situazione contribuisce, poi, una disparità tra l'Italia e la confinante Svizzera in ordine alla regolamentazione delle norme che stabiliscono i valori massimi di concentrazione del Ddt nelle acque lacustri: 0,05-0,10 mg/kg, valore adottato dalle autorità sanitarie italiane, contro il limite svizzero di 1,0 mg/kg, fissato dall'ordinanza federale del 26 giugno 1995;

quali iniziative si intenda intraprendere affinché all'interno dell'azienda Enichem possano essere individuate produzioni alternative al Ddt compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e dei livelli occupazionali;

quali provvedimenti si intenda adottare per accelerare il processo di riduzione dei contenuti di Ddt nelle acque lacustri e nella fauna che lo popola;

cosa si intenda fare per annullare le evidenti disparità di regolamentazione tra Italia e Svizzera delle norme che stabiliscono i valori massimi di concentrazione, tenuto conto che il divieto di pesca che ne deriva riguarda circa l'ottanta per cento dell'intero pescato commerciale nel lago.

(4-08819)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, si forniscono gli elementi conoscitivi di seguito riportati.

In relazione alle iniziative da intraprendere per l'individuazione di produzioni alternative al DDT all'interno dello stabilimento

Enichem di Pieve Vergonte, si fa notare che è stato raggiunto un accordo tra l'Enichem e la Tessenderlo per la cessione dell'intero stabilimento a quest'ultima azienda.

Tale accordo verrà perfezionato solo dopo un'intesa tra le aziende interessate ed il ministero dell'ambiente sugli aspetti ecologici del sito, in particolare quelli relativi ai limiti per gli scarichi idrici.

Nell'ambito di tale accordo è stato espressamente dichiarato che gli impianti per la produzione di DDT e connessi vanno considerati definitivamente chiusi.

In relazione ai provvedimenti da adottare per accelerare il processo di riduzione dei contenuti di DDT nelle acque lacustri e nella fauna che lo popola si fa presente che è stato definito dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere un programma di ricerche ad ampio raggio sull'acqua, i sedimenti e biota del lago Maggiore, al fine di verificare la distribuzione e la concentrazione del DDT nei diversi comparti ambientali e, relativamente alla componente biotica, nei diversi anelli della catena alimentare.

Tali ricerche, che verranno svolte dall'Università di Milano — Dipartimenti di Biologia e di Biologia strutturale e funzionale —, dal C.N.R. — Istituto di Ricerca sulle Acque e Istituto di Idrobiologia —, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte attraverso gli Istituti Zooprofilattici di Brescia e di Torino, dall'ARPA provinciale di Novara e dal Laboratorio Cantonale di Lugano, saranno coordinate dall'Istituto di Idrobiologia del CNR.

Al termine delle ricerche potranno essere definite le azioni necessarie alla riduzione del DDT nei diversi comparti ambientali del lago Maggiore.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PANETTA. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la legge 28 dicembre 1995, n. 549 articolo 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58,

istituiva il fondo rotativo per la progettualità, prevedeva un'attività di valutazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti « anche mediante il ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima »;

la Cassa depositi e prestiti, nella circolare n. 1218 attuativa del fondo rotativo per la progettualità al punto 5.b (spese di valutazione), dice: « La valutazione effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti è gratuita »;

la Cassa Depositi e Prestiti ha nel proprio organico un nucleo di valutazione con rilevanti e specifiche competenze in materia di valutazione economico finanziaria e tecniche;

il decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67 all'articolo 8 — semplificazione dell'accesso al fondo rotativo per la progettualità presso la cassa depositi e prestiti — prevede al punto "b" che la valutazione è « da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa depositi e prestiti », e che i relativi oneri saranno posti a carico degli enti richiedenti —:

se sia stato valutato il fatto che gli enti interessati, comuni, province, regioni, comunità montane, eccetera in base all'ultimo decreto legge, si troveranno a sostenere i costi aggiuntivi per la valutazione e che la stessa, se effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe invece gratuita;

se abbiano valutato se le società partecipate dalla cassa depositi e prestiti abbiano nel proprio organico delle risorse professionalmente adatte e numericamente sufficienti a svolgere detta valutazione, o se invece debbano far ricorso a consulenti esterni;

se non concordino con l'opportunità, in sede di conversione in legge o di reiterazione del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, di riproporre la formulazione originaria della legge 25 dicembre 1995 n. 549, per quanto concerne la valutazione, lasciando tale adempimento alla Cassa depositi e prestiti, evitando così un aggravio di costi per gli enti locali.

(4-09444)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attività di valutazione per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità, svolta dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante società partecipate dalla stessa.*

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità, come modificato dall'articolo 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede la facoltà e non più l'obbligo, di espletare l'attività di valutazione da parte di Società partecipate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Infatti, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 135 del 1997, sono state concesse anticipazioni sulla base di valutazioni effettuate esclusivamente dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Si soggiunge, infine, che la menzionata Cassa per facilitare l'accesso alle risorse del Fondo, ha provveduto a ridurre a lire 1 miliardo il limite dei progetti (lavori e forniture) da prendere in esame.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se, relativamente ai danni perpetrati nei confronti del nostro patrimonio culturale, non ultimo quello occorso alla fontana del Bernini in Piazza Navona, non ritenga vadano previste misure alternative o accessorie alla detenzione per quanti si rendano responsabili di reati contro il patrimonio, anche in considerazione del fatto che generalmente, dopo il clamore iniziale, i processi per questo tipo di reato si risolvono con la espiazione materiale della pena grazie ai benefici di legge;

quali dati siano disponibili relativamente agli eventuali casi in cui siano state applicate le misure alternative previste dalla legge e quale sia stato l'esito, negli ultimi 5 anni, dei processi per reati contro il patrimonio culturale.

(4-12308)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che l'articolo 13 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ha configurato come aggravante speciale dei reati di danneggiamento (articolo 655 c.p.) e deturpamento ed imbrattamento di cose (articolo 639 c.p.) la commissione del fatto « su cose d'interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ».*

La brevità del tempo trascorso dall'introduzione di tale novità non consente di verificarne la concreta incidenza sul fenomeno segnalato nell'atto ispettivo.

Quanto all'irrogazione di sanzioni sostitutive della detenzione, si tratta di possibilità già consentita dalla legge n. 689 del 1981.

Il Ministero — peraltro — presta particolare attenzione a tale ambito, tanto che ha recentemente proposto un emendamento all'articolo 16 del disegno di legge n. 2750/S recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori. Esso prevede l'introduzione di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche.

Si tratta di un intervento che intende corrispondere all'esigenza, avvertita ormai da tempo, di elaborare forme alternative di espiatione della pena che concilino efficacemente le esigenze di tutela della collettività con quelle inerenti alla rieducazione e risocializzazione del reo.

Tale prospettiva potrebbe risultare particolarmente utile nell'ambito dei reati che offendono i valori culturali sottesi al patrimonio storico ed artistico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

al signor Raffaele Coppola, nato a Mercato San Severino il 4 settembre 1938, funzionario di cancelleria attualmente in servizio presso l'ufficio del giudice di pace

di Mercato San Severino, con applicazione per due giorni a settimana anche all'ufficio del giudice di pace di Buccino, con nota (protocollo n. M.L.P./el) dell'ufficio II della direzione generale del ministero di grazia e giustizia del 5 agosto 1997 veniva comunicato il trasferimento d'ufficio alla cancelleria della pretura di Mercato San Severino, in considerazione della carenza di personale in questa struttura giudiziaria;

tale trasferimento garantirebbe la funzionalità della cancelleria della pretura di Mercato San Severino, ma comporterebbe notevoli disagi di funzionalità agli uffici del giudice di pace di Mercato San Severino e di Buccino, dove il Coppola prestava servizio;

gli organici dei predetti uffici risultano ancora incompleti —:

se non intenda impartire nuove disposizioni per evitare che, con tale trasferimento, vengano di fatto bloccati gli uffici del giudice di pace di Mercato San Severino e Buccino. (4-12831)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue*
Il funzionario di cancelleria Raffaele Coppola, in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino, è stato spostato alla sezione distaccata di pretura di quel medesimo centro.

Tale spostamento non pare possa compromettere la funzionalità degli uffici.

Infatti le esigenze degli uffici del Giudice di pace di Mercato San Severino (ove la pianta organica è, nei restanti profili, interamente coperta, essendo presenti un assistente giudiziario, due dattilografi ed un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) e di Buccino (ove presta servizio un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera), potranno comunque essere soddisfatte mediante l'istituto dell'applicazione, che permette al presidente della Corte d'appello di utilizzare il personale presente in altri uffici del distretto, come del resto è già avvenuto sino ad oggi per quanto concerne proprio l'ufficio di Buccino.

Inoltre, il carico di lavoro sia nella sede di Mercato San Severino (ove sono stati definiti, dal 1.10.1995 al 30.9.1996, 118 procedimenti ordinari e 155 speciali) sia in quella di Buccino (dove, nello stesso periodo, la definizione dei procedimenti ordinari ha raggiunto il numero di 32 e di 97 per i procedimenti speciali), risulta assai ridotto in rapporto alla media nazionale, sicché non sembra possano essere temute particolari disfunzioni per effetto dello spostamento in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ROTUNDO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali siano le ragioni del ritardo nell'esame del ricorso presentato alla direzione generale per le pensioni di guerra del ministero del tesoro dalla signora Marra Addolorata, nata a Galatina il 1° agosto 1910, ed ivi residente in via Roma n. 25, avverso la decisione della commissione sanitaria di prima istanza della Usl di Galatina della seduta del 30 marzo 1993.*
(4-07578)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ricorso in materia d'invalidità civile n. 247915/R, prodotto dalla Signora Addolorata Marra, e ad integrazione di quanto già comunicato da questa Amministrazione, con lettera del 28 luglio 1997, si fa presente che il ricorso in questione è stato inviato alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile per il parere previsto dall'articolo 1, comma 8, legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.*

In data 30 gennaio u.s. la menzionata Commissione ha trasmesso il prescritto parere, per cui la Direzione Generale delle Pensioni di Guerra sta provvedendo alla formale definizione del ricorso di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il battaglione logistico della brigata Pozzuolo di stanza in Friuli-Venezia Giulia è stato recentemente trasferito da Visco a Tricesimo (in provincia di Udine) e ora pare sarà di nuovo trasferito a Gradisca (Gorizia) —:

se la notizia del nuovo trasferimento corrisponda al vero ed in questo caso per quali ragioni ci siano stati due trasferimenti ravvicinati nel tempo con grave disagio per il personale e a quanto ammonitino complessivamente le spese a carico del bilancio della Difesa rispettivamente nel primo e nel secondo caso;

quali siano le ragioni che impediscono di comunicare al personale permanente della brigata Mantova (di cui è stato annunciato lo scioglimento), la nuova destinazione in modo di poter far fronte tempestivamente alle necessità delle famiglie.
(4-09535)

RISPOSTA. — *In esito ai quesiti formulati dall'Onorevole interrogante si rappresenta che non è previsto alcun trasferimento dalla sede di Tricesimo (UD) del Battaglione Logistico « Pozzuolo del Friuli ».*

Per quanto attiene alla brigata « Mantova », la soppressione della Grande Unità è stata attuata il 30 agosto 1997 con lo scioglimento del Comando e del Reparto Comando entrambi dislocati a Udine. Il personale militare e civile è stato informato con adeguato anticipo delle nuove destinazioni per consentire agli interessati di programmare il cambio della sede di servizio e lo spostamento delle rispettive famiglie.

In particolare, il personale civile (3 unità) è stato reimpiegato presso Comandi vicini come richiesto dagli interessati, sentite al riguardo anche le Organizzazioni Sindacali, come previsto dalle procedure vigenti sulla materia.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

SAPONARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il 25 novembre 1996 il procuratore della Repubblica di Milano, deponendo quale testimone dinanzi al tribunale di Brescia nel procedimento a carico di Cesare Previti ed altri, riferiva che il dottor Di Pietro mai gli aveva manifestato l'intenzione di dimettersi dalla magistratura ma aveva, anzi, personalmente insistito per l'iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati, candidandosi a fungere da pubblico ministero, accompagnando tale proposito con l'espressione: « io quello lì (Berlusconi) lo sfascio »;

tale immagine colorita, (ammissibile in bocca a Di Pietro, notoriamente aduso ad un linguaggio « popolare », quanto inimmaginabile in bocca ad un *gentleman* come Borrelli), non può essere interpretata, in chiave minimalista, come la vanteria di un investigatore circa la sua capacità di inchiodare il « colpevole », rivelando, invece ed in maniera inequivocabilmente sintomatica, il proposito di distruggere una persona, nella specie un avversario politico;

un simile proposito, che avrebbe dovuto indurre il procuratore della Repubblica quanto meno ad un doveroso richiamo nei confronti del suo sostituto, è stato, in parte, messo in atto;

significativa, in questo senso, la circostanza della notifica all'onorevole Silvio Berlusconi di un invito a comparire, effettuata il 21 novembre 1994 in quel di Napoli (dove, quale Presidente del Consiglio dei ministri in carica, stava presiedendo il Congresso internazionale sulla criminalità) senza che detto incumbente presentasse alcun ragionevole carattere d'urgenza;

l'ispettore ministeriale dottor Platania, nella relazione depositata nell'ottobre 1995 all'esito dell'inchiesta n. 1294 avviata a seguito degli esposti presentati dall'onorevole Berlusconi, (in cui concludeva che

« non può la condotta del dottor Borrelli andare esente da censure rilevanti sul piano amministrativo »), riferisce che il Capo dello Stato avrebbe invano consigliato al procuratore della Repubblica di soprassedere alla notifica di quell'avviso;

l'uso politico dell'azione penale e della carcerazione preventiva da parte del *pool* di Milano, implicitamente ed incautamente riconosciuto dallo stesso Borrelli, « riscontrato » dalla vicenda Berlusconi, e più volte denunciato dall'interrogante sin dall'estate 1992, trova ulteriore e sicuro riscontro nelle vicende processuali relative a tre uomini politici *ex* democristiani: Giuseppe Adamoli, Serafino Generoso ed Ezio Leonardi;

i primi due, assessori alla Lombardia, furono arrestati alla vigilia della formazione della giunta regionale (alla cui presidenza, a seguito di quegli arresti, fu eletta la signora Ghilardotti del Pds), scarcerati dopo qualche giorno e poi assolti dal tribunale con la formula più ampia.

La Corte d'appello di Milano ha di recente riconosciuto a Serafino Generoso l'indennizzo per ingiusta detenzione nella misura di lire cinquanta milioni. Al terzo, già sindaco di Novara e senatore per la democrazia cristiana, fu fatto notificare, mentre assisteva nel duomo di Novara ai funerali di un amico, un avviso di garanzia per il reato di corruzione. Fuori dal duomo erano pronte le televisioni ed il cronista de *la Repubblica*. Il giudice per le indagini preliminari, su analoga richiesta del pubblico ministero (diverso da quelli che avevano firmato l'avviso di garanzia) ha dichiarato non doversi procedere contro Leonardi. Va da sé che tutti i tre uomini politici sono stati distrutti politicamente, professionalmente e non riescono a venir fuori da quella tragica esperienza;

il senatore del Pds Giovanni Pellegrino ha confermato l'uso politico dell'azione penale in interviste e pubblici dibattiti. Si riporta il virgolettato dei giornali: « — esistito un disegno strategico che aveva come obiettivo una posizione di primato istituzionale delle Procure della Repub-

blica, quindi della Magistratura inquirente». Pellegrino fa esempi molto chiari: « Borrelli è certamente in quel disegno e così Cordova. — Borrelli che sceglie Di Pietro per il processo Cusani e lo usa per quello che rappresenta nell'immaginario collettivo. E così, rispetto a questo disegno l'abbandono di Di Pietro diventa una diserzione ». Un disegno che aveva scelto dei precisi nemici da colpire: « in primo luogo Craxi e Citaristi, persone diversissime tra loro ma entrambe immagini di un potere rappresentativo. L'altro obiettivo da colpire è Cusani che viene punito perché si è ribellato. Ma chi non ostacola il progetto dei Magistrati non viene punito ». E Pellegrino elenca: « Pacini Battaglia, Larini... »;

l'onorevole Rocco Buttiglione, di fronte alla testimonianza del dottor Borrelli ed alle successive interviste e precisazioni dei magistrati del *pool*, (alcuni hanno accennato all'opportunità di « scendere da cavallo » come se l'azione penale, obbligatoria, fosse una gita equestre, altri a quella di « non volare troppo alto » per evitare « di perdere le ciabatte », altri, ancora, si sono spinti a parlare apertamente del mancato intervento di necessari supporti psicoterapeutici) ha chiesto l'invio di ispettori a Milano per indagare, questa volta sul serio e senza intimidazioni e condizionamenti, su come è stata amministrata la giustizia a Milano e se vi siano state anomalie tali da non potere essere coperte o giustificate dal principio dell'indipendenza della magistratura;

il Ministro di grazia e giustizia, in trasferta a Bruxelles, ha prontamente dichiarato che mai invierà ispettori a Milano, con ciò rinunciando preventivamente ad esercitare i poteri riconosciutigli dall'articolo 107 della Costituzione;

l'opinione pubblica, un tempo favorevole all'opera del *pool* di Mani pulite, ora, a seguito degli ultimi avvenimenti ed in particolare della testimonianza del dottor Borrelli, è comprensibilmente perplessa, se non delusa, in quanto riteneva che l'azione dei magistrati di Milano, dovesse essere esercitata indiscriminata-

mente e non solo nei confronti di coloro che erano considerati avversari politici;

l'interrogante, atteso l'esito deludente delle precedenti ispezioni (le cui conclusioni assolutorie contraddicono l'indubbia gravità dei fatti allora rilevati nonché quella, ancor maggiore, dei fatti successivamente emersi), ritiene giunto il momento per procedere all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti, non solo le cause e le prospettive di soluzione futura del fenomeno « tangentopoli », ma anche il modo in cui i magistrati (e non solo il *pool* di Milano) abbiano gestito detta delicata vicenda e se, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, l'azione penale sia stata esercitata nei confronti di tutti o solo nei confronti di alcuni, e se comunque ogni iniziativa sia stata coltivata con lo stesso impegno e spiegamento di mezzi —:

quale l'orientamento del Governo rispetto al dibattito sviluppatosi nel Paese in relazione ai rapporti tra politica e magistratura;

per quale motivo il Ministro Guardasigilli abbia dichiarato di rinunciare all'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'articolo 107 della Costituzione;

se il Ministro Guardasigilli non ritenga che quanto suesposto non faccia definitivamente ravvisare l'opportunità che si avvii la procedura per incompatibilità ambientale per i componenti del *pool* di « mani pulite ». (4-05806)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza, l'On. Saponara chiede di conoscere l'avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di Grazia e Giustizia in merito alle dichiarazioni rese in Brescia all'udienza del 25.11.1996 dal Procuratore della Repubblica di Milano, dr. Borrelli, nel procedimento a carico di Previti Cesare ed altri e, in particolare a riguardo delle affermazioni secondo le quali il dott. Borrelli non avrebbe mai percepito l'intento di dimettersi dall'ordine giudiziario da parte del dott. Antonio Di Pietro, mentre prestava

servizio alla Procura di Milano, ed avrebbe, invece, notato la particolare veemenza del collega nel sostenere la necessità dell'iscrizione dell'On.le Silvio Berlusconi nel registro degli indagati, « candidandosi a fungere da pubblico ministero, accompagnando tale proposito con l'espressione "io quello lì (Berlusconi) lo sfascio" ». L'interrogante chiedeva, pertanto, come mai il dott. Borrelli avesse potuto lasciar correre una simile espressione, omettendo una forma doverosa di controllo e di richiamo del sostituto Di Pietro e manifestando, anzi, di associarsi ai suoi intenti persecutori.

Nella stessa interrogazione l'On.le Saponara citava i casi di due assessori della Regione Lombardia, Giuseppe Adamoli e Serafino Generoso, che sarebbero stati arrestati alla vigilia delle elezioni della giunta regionale, permettendo, così, che alla Presidenza fosse designata la Sig.ra Ghilardotti del P.D.S., ma che sarebbero poi stati prosciolti da ogni addebito dopo essere stati prontamente scarcerati. Il Generoso avrebbe anche ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano un risarcimento per l'ingiusta detenzione patita pari a cinquanta milioni di lire.

L'On.le Saponara riferisce, infine, del caso del Sig. Ezio Leonardi, che avrebbe ricevuto la notifica di un'informazione di garanzia mentre era in chiesa al funerale di un amico, incontrando fuori dell'edificio di culto vari giornalisti appostati, ma sarebbe stato, infine, prosciolto da ogni addebito.

L'interrogante ricordava, poi, la presa di posizione di taluni parlamentari intorno all'uso strumentale che sarebbe stato compiuto delle indagini c.d. « di mani pulite » e concludeva opinando per la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato dei magistrati milanesi, atteso l'esito deludente delle inchieste già disposte. Egli chiedeva altresì di verificare se lo stesso impegno inquisitorio era stato posto nei confronti di tutti gli indagati, quale fosse l'orientamento del Governo in merito ai rapporti fra magistratura e politica, perché la S.V. avrebbe dichiarato di non voler eseguire un'inchiesta in merito ai fatti esposti, rinunciando alle prerogative previste dall'articolo 107 Cost., se i fatti lamentati non permettano di ravvisare gli elementi

necessari per l'avvio di una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale.

In merito all'uso strumentale della c.d. indagine « Mani Pulite », che sarebbe stato fatto dalla Procura della Repubblica di Milano, va rilevato che, oltre i dati già sviluppati nella relazione di inchiesta redatta dal dott. Platania, della quale l'On.le Saponara dimostra di conoscere i contenuti, non sono emersi ulteriori e nuovi elementi che possano giustificare ovvero imporre l'adozione di specifiche iniziative, di competenza di questo Ministero su quanto segnalato dall'interrogante.

In merito alle espressioni che il dott. Di Pietro avrebbe pronunciato all'indirizzo dell'On.le Berlusconi, all'epoca sottoposto ad indagini, « io quello lì lo sfascio », si tratta certamente di comportamento che denota cattivo gusto e uno stile « poliziesco » nel condurre le indagini; tale comportamento tuttavia non è suscettibile al momento di sindacato disciplinare, non facendo più parte il dott. Di Pietro dell'ordine giudiziario. Ciò posto non si ravvisano neppure profili di possibile responsabilità del dott. Borrelli per non aver inteso richiamare o rimproverare lo stesso Di Pietro per l'affermazione sopra citata. Ed invero fanno difetto nella specie, salvo il frasario utilizzato dal magistrato del quale si è già evidenziata la non commendevolezza, chiari ed univoci elementi per ritenere che la condotta del suddetto sostituto fosse improntata a puro spirito di animosità nei confronti dell'indagato e dunque meritevole di un formale intervento del Capo dell'Ufficio.

Quanto agli specifici episodi inerenti ai sigg. Adamoli e Generoso, l'interrogante non offre, neppure in via generale, concreti elementi di valutazione circa possibili anomalie, esorbitanze o irregolarità ascrivibili ai magistrati inquirenti, né profili specifici di uso strumentale delle funzioni giurisdizionali per finalità contrarie a giustizia.

Conseguentemente, nell'esercizio della suddetta attività da parte della Procura della Repubblica di Milano, non sembra ravvisabile, anche alla luce delle conclusioni dell'inchiesta già svolta presso il suddetto ufficio, alcun comportamento di magistrati

apprezzabile sul piano disciplinare, essendo certo insufficiente a tal fine la successiva diversa valutazione dell'organo giudicante in merito ai fatti ascritti dal P.M. ai signori Adamoli e Generoso.

Quanto alla vicenda Leonardi, va anzitutto evidenziato, sulle modalità della notifica dell'avviso di garanzia, che dall'esposto inviato dallo stesso Leonardi al Presidente della Giunta per le Autorizzazioni a procedere del Senato, risulta testualmente: « Il giorno 16.4.1993, mentre nella chiesa di S. Andrea in Novara assistevo al rito funebre in memoria di un mio amico venivo avvicinato da un funzionario della Questura di Novara, da me conosciuto, accompagnato da una giovane donna e da un'altra persona qualificatisi poi come V. Ispettori appartenenti alla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Milano, i quali mi chiedevano di poter conferire con me. Ci recammo nel mio ufficio e colà mi notificarono (alle ore 16.30 come risulta dalla relata un'informazione di garanzia, emessa nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Milano, relativa al reato di corruzione, in quanto avrei accettato, in concorso con altri, la somma di lire 50 milioni e ciò in violazione dei doveri di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Rimasi turbato, sia perché assolutamente estraneo al fatto contestato, sia perché sapevo che detto atto deve essere inviato in piego chiuso e solo in caso di necessità notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario e Polizia Giudiziaria.

Ma subito dopo, compresi il senso di tale notifica. Infatti, al telegiornale regionale delle 19,30 si parlò di un pesante mio coinvolgimento nella vicenda tangenti e i giornali del giorno successivo (soprattutto « Repubblica ») dettero ampio risalto al fatto.

Non corrisponde pertanto al reale svolgimento dei fatti quanto affermato nell'interrogazione in oggetto dall'On.le Saponara, secondo cui « al Leonardi, già sindaco di Novara e senatore per la Democrazia Cristiana, fu fatto notificare, mentre assisteva nel duomo di Novara ai funerali di un amico, un avviso di garanzia per il reato di

corruzione. Fuori dal duomo erano pronte le televisioni ed il cronista della Repubblica.

Ciò posto si osserva che a norma dell'articolo 369 u.c., c.p.p., il P.M. può procedere alla notifica dell'avviso di garanzia a mezzo della Polizia Giudiziaria tra l'altro « quando ne ravvisi la necessità ». Trattasi dunque di una scelta rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, non sindacabile in sede amministrativa salvo che non risulti — ma nella specie non emerge dagli atti alcun elemento di prova neppure indiziario di tali circostanze — l'abnormità della scelta medesima, ovvero la finalità illecita che l'abbia determinata.

Della vicenda Leonardi resta l'aspetto della rivelazione del segreto, pure richiamato. Su questo punto va osservato che la informazione di garanzia non è però atto di indagine e che non è coperta da segreto.

La normativa vigente non prevede obbligo di motivazione specifica sulla necessità di notifica del provvedimento. Per cui non appare sindacabile la scelta di tale mezzo in luogo dell'invio per posta se il Pubblico Ministero può essere ritenuto oggettivamente responsabile delle divulgazioni del contenuto.

Anche con riguardo all'esposto Leonardi non si ravvisano dunque elementi disciplinarmente apprezzabili a carico dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

Alla stregua di quanto sopra esposto, non emergono neppure profili di possibile incompatibilità ambientale per i suddetti magistrati né, in particolare, per il dott. Borrelli, dovendosi escludere che egli, anche incolpevolmente, abbia perduto prestigio e credibilità in misura tale da imporre il suo allontanamento dall'ufficio giudiziario in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCALIA, GARDIOL, PROCACCI e PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la distilleria Bertolino Spa, industria insalubre di prima classe, a seguito di ampliamenti iniziati a partire dagli anni ottanta si è sviluppata su un'estensione di oltre sette ettari a ridosso delle abitazioni ed a soli cinquecento metri dalla villa comunale, sita in pieno centro storico dell'abitato di Partinico (Palermo);

l'area su cui insiste lo stabilimento è destinata urbanisticamente ad ospitare industrie non nocive ed attività artigianali;

l'assessorato regionale territorio e ambiente della Regione siciliana già nel 1994 ha riconosciuto che tutte le concessioni edilizie rilasciate dal comune di Partinico alla distilleria Bertolino erano illegittime ed ha invitato pertanto il sindaco a revocarle;

durante i mesi di conferimento delle vinacce all'impianto di distillazione, si verifica un aumento del transito dei mezzi pesanti nell'abitato di Partinico, con conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico, dovuto agli scarichi dei mezzi e dell'inquinamento acustico attribuibile agli stessi;

la distilleria ha lavorato senza impianto di depurazione fino al giugno del 1993, quando è stata bloccata a seguito di numerosi interventi da parte della magistratura;

la distilleria ha provveduto a realizzare un impianto di depurazione (di dimensioni triple rispetto a quello comunale) ed ha ripreso quindi a lavorare da settembre 1996, pur in assenza di autorizzazioni allo scarico, delle concessioni edilizie per il depuratore e dell'agibilità per la centrale termica;

l'effluente in uscita del depuratore dovrebbe scaricare nel torrente Puddastri, affluente del Nocella, che ha subito un pesante processo di inquinamento proprio a causa degli scarichi della distilleria nel corso degli anni passati e per questo motivo è stato istruito un processo che ha portato alla condanna a un anno e quattro mesi della titolare della distilleria per inquinamento delle acque;

su richiesta della magistratura è stata effettuata una perizia da parte di geologi dell'università di Napoli, che ha messo in luce la presenza di litio (elemento utilizzato nei processi di distillazione delle vinacce) nei pozzi e nelle falde idriche della zona prospiciente la distilleria;

è stato avviato un procedimento a carico della titolare della distilleria per inquinamento atmosferico per le emissioni di anidride solforosa, biossido di azoto e polveri dalla centrale della distilleria;

la rivista del comune *Partinico News* del settembre 1996 riporta un'affermazione del sindaco Giacomina Cannizzo, non smentita, secondo la quale durante un incontro presso il Ministero dell'ambiente, in presenza dell'assessore regionale al territorio e ambiente siciliano, un direttore generale del Ministero dell'ambiente avrebbe dichiarato che « la distilleria Bertolino non inquina e ciò esclude ogni finanziamento per il suo trasferimento » —;

se si ritenga compatibile la presenza di un insediamento industriale definito insalubre di prima classe a pochi metri da un centro abitato;

se l'insediamento di cui sopra possa continuare la propria attività lavorativa in assenza delle autorizzazioni necessarie in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi in acque superficiali e in mancanza delle concessioni edilizie sia per la distilleria sia per l'annesso impianto di depurazione;

se non si ritenga opportuno effettuare idonei controlli sia per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 1990, sia per i livelli di rumorosità, sia per la qualità degli scarichi ai sensi della legge n. 319 del 1976 e successive modifiche e integrazioni;

se non si ritenga opportuno fermare l'attività lavorativa della distilleria fino a che non si sia verificata la regolarità dell'iter autorizzativo richiesto e l'effettivo impatto ambientale e sanitario dell'impianto;

se non si ritenga opportuno procedere ad un'ipotesi di delocalizzazione della distilleria in area più idonea. (4-05771)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si riferisce che, fin da quando la distilleria ha iniziato la sua attività (oltre 60 anni fa), lo stabilimento della « Bertolino » è stato sempre ubicato in viale dei Platani, a ridosso del centro abitato di Partinico.*

In detto stabilimento erano inizialmente utilizzate apparecchiature artigianali, poco inquinanti, e la quantità di distillato quotidianamente prodotto ammontava ad una decina di ettolitri.

Gli impianti vennero successivamente ampliati e potenziati fino a raggiungere, nel 1976, una produzione di circa 800 ettolitri al giorno poi incrementati sino a 1200 ettolitri.

I provvedimenti concessori adottati a suo tempo dall'amministrazione comunale di Partinico per la costruzione di nuovi impianti consentirono che la « Bertolino » diventasse la maggiore distilleria d'Europa e mantenesse l'ubicazione dello stabilimento in una zona che nel 1975 era stata classificata dal Piano urbanistico Comprensoriale come « Zona D2 », nella quale avrebbero potuto essere ubicati solamente impianti industriali o artigianali innocui.

A tale riguardo si evidenzia che la distilleria « Bertolino » risulta inserita nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe, ai sensi dell'articolo 216 del RD 1265/34.

Numerose sono state le denunce presentate a carico della distilleria dalle organizzazioni ambientaliste, con le quali si è attirata l'attenzione sul pericolo di inquinamento delle falde acquifere, nonché degli specchi di mare limitrofi, a causa dello scarico dei liquami nei torrenti Pollastra e Nocella.

Con decreto del 18.7.1992 il GIP presso la Pretura Circondariale di Palermo disponeva il sequestro delle condotte di scarico della distilleria.

Alla luce degli accertamenti effettuati era stato infatti chiarito che la « Bertolino spa » utilizzava, per lo smaltimento dei reflui

derivanti dall'attività produttiva, condutture di scarico realizzate in violazione delle disposizioni in tema di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di sequestro era pertanto adottato in base alla motivazione che i comportamenti posti in essere, oltre ad avere già determinato gravi danni ambientali, esponevano a serio pericolo la situazione ambientale generale della zona interessata all'attività della distilleria, in relazione al protrarsi della situazione antiggiuridica riscontrata ed alla eventuale commissione di più gravi reati.

Veniva altresì disposto il rinvio a giudizio dell'Amministratore unico Bertolino Antonina in ordine ai reati di cui agli artt. 10-21-22 e 25 della L 10.5.1976 n. 319; 81-635-734 del CP e 1-sexies L 431/85. Con successivo decreto adottato dalla medesima AG in data 15.6.1993 veniva sottoposta a sequestro anche la centrale termica della distilleria.

Il procedimento penale a carico della Bertolino perveniva alla sua fase dibattimentale dinanzi al Pretore di Partinico che in data 16.3.1994 disponeva perizia al fine di accertare se gli inquinamenti ascritti alla Bertolino e gli scarichi della distilleria alterassero le sponde dei torrenti, dei corsi d'acqua e del tratto di mare interessati e né determinassero la modificazione dell'aspetto estetico e biologico.

In data 20.9.1994, avvenuto il deposito dell'elaborato peritale, la difesa avanzava richiesta di dissequestro delle condotte di scarico che veniva rigettata dal Pretore su conforme parere del PM.

Il 26.7.1994 era intanto già stata ordinata dal GIP presso la Pretura Circondariale di Palermo la revoca del decreto di sequestro della centrale termica, limitatamente al generatore alimentato a combustibile solido (bucetta di vinaccia), al relativo camino ed alle altre strutture complementari, con la prescrizione di sottoporre la funzionalità e le emissioni in atmosfera a preventivo controllo da parte degli uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente. Con il medesimo provvedimento era stata invece rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo degli altri genera-

tori ad olio combustibile della centrale termica e dei relativi camini, autorizzandosi peraltro la rimozione dei sigilli sulle stesse strutture al fine di consentire alla Bertolino l'esecuzione dei lavori necessari al miglioramento delle emissioni dei bruciatori e dei camini.

Il GIP presso la Pretura Circondariale di Palermo, con successivo decreto del 18.11.94, disponeva la revoca del sequestro preventivo anche per i generatori ad olio combustibile e dei relativi camini, atteso che i lavori fatti eseguire dalla Bertolino sulle predette strutture erano ritenuti idonei a determinare il contenimento della depurazione, confermando il nulla osta alla sanatoria per la localizzazione di un depuratore delle acque reflue all'interno dello stabilimento.

L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente aveva peraltro già invitato nell'aprile 1994 il Comune di Partinico ad annullare in via di autotutela i provvedimenti concessori adottati dalle amministrazioni precedenti, con i quali, nel corso degli anni, era stata consentita la realizzazione ed i successivi ampliamenti degli stabilimenti della distilleria senza tenere conto che con l'approvazione del Piano Urbanistico Comprensoriale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 66/A del 16.4.1975, alla zona su cui insiste la distilleria era stata assegnata la classifica « D2 » e risultava vietata, pertanto, la localizzazione nella medesima area di industrie insalubri.

Con LR 71/1995 le distillerie erano state autorizzate a proseguire fino al 30 giugno 1996 nella relativa attività, anche in assenza del N.O. da parte dell'Assessorato regionale competente purché avessero rispettato determinate condizioni, tra le quali la conformità ai parametri di accettabilità stabiliti dalle tabelle A) e C) allegate alla legge 319/1976. Con successiva legge regionale n. 50 del 1996, il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 1997, anche in considerazione dei ritardi dell'amministrazione regionale nel concedere la predetta autorizzazione.

Nel giugno 1995 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha

chiesto il rinvio a giudizio del Sindaco di Partinico Dr.ssa Giacomina Cannizzo, in relazione all'ipotesi del reato di cui all'articolo 328, secondo comma, c.p., per non avere provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta proposta dall'Amministratore della Distilleria Bertolino spa, Bertolino Antonina, a disporre gli accertamenti previsti dall'articolo 221 TU delle leggi Sanitarie, al fine del rilascio del certificato di agibilità relativo alla centrale termica della distilleria.

Nell'ottobre 1995, a richiesta della ditta Bertolino, il Comune di Partinico, con ordinanza 5116, autorizzava lo scarico provvisorio dei reflui nel canale confluyente nel torrente Pollastra, a condizione che la ditta rispettasse le norme di accettabilità di cui alla L. 319/76 e le prescrizioni in essa contenute.

Nel mese di novembre dello stesso anno la distilleria iniziava, ai sensi della LR 3.10.95 n. 71, i lavori per la costruzione di un depuratore, che venivano sospesi dal sindaco di Partinico.

Avverso l'ordinanza sindacale, la Bertolino proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che in un primo momento accoglieva la domanda di sospensiva e, successivamente, il 2 febbraio 1996 con ordinanza n. 272/96, accoglieva il ricorso dando via libera alla costruzione dell'impianto di depurazione.

Intorno al mese di agosto 1996 i lavori venivano ultimati ancorché il Comune di Partinico avesse presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana contro la decisione del TAR e, al contempo, avesse negato l'autorizzazione allo scarico dei reflui.

In data 28.11.1996, con decisione n. 450, il CGARS respingeva definitivamente l'appello e il Sindaco di Partinico, con ordinanza n. 4635 in data 30 dicembre 1996 ha autorizzato fino al 31.3.1997 lo scarico dei reflui.

Allo stato attuale, comunque, lo stabilimento risulta nuovamente autorizzato allo scarico per un periodo di 4 anni a far data dal 20.3.1997.

In buona sostanza è stata accolta la pretesa della distilleria di costruire un de-

puratore in assenza della fascia di rispetto di m 100 imposta dall'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 87, nella considerazione che la fascia di rispetto andrebbe osservata per i depuratori concernenti gli insediamenti civili e non per gli insediamenti industriali definiti dalla legge insalubri di prima classe.

Per i depuratori industriali, a giudizio del CGA, sarebbe stato compito del Comune « indicare i rischi che in concreto sarebbero potuti derivare dall'attivazione dell'impianto », pur essendo la destinazione urbanistica della zona dove sorge l'industria classificata « D2 » e da riservare a industrie innocue e non inquinanti.

È stata in particolare attribuita al Comune di Partinico la responsabilità di avere omesso l'adozione dei piani particolareggiati.

Conclusivamente il CGA ha ritenuto che « va riconosciuta non preclusiva in assoluto la circostanza che il depuratore rientrasse tra le opere insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del rd 27 luglio 1934 n. 1265; ciò in quanto anche per tali opere è consentita la realizzazione nell'abitato, e quindi indipendentemente da fasce di rispetto, qualora il loro esercizio non rechi nocimento alla salute del vicinato ».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

STORACE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

tradizionalmente in occasione della festa della Marina del 10 giugno viene offerto un ricevimento a Milano a cura del Genio navale della marina militare al quale vengono invitati diversi esponenti della marina militare compresi coloro che hanno già lasciato il servizio;

è stato lamentato tempo fa il mancato invito di comandanti di sommergibili particolarmente distintisi in guerra e decorati al valor militare;

nella recente festa della Marina non sono stati ad esempio invitati il capitano di fregata Mario Rossetto, già comandante in

guerra del sommergibile « Finzi », decorato al valor militare sul campo per i successi conseguiti nella battaglia dell'Atlantico, ed il capitano di corvetta Dante Morrone, pluridecorato al valor militare, ufficiale osservatore e successivamente comandante del sommergibile « Asteria » —:

con quale criterio vengano effettuati gli inviti alla festa della Marina e se non ritenga assolutamente indispensabile includere gli ex combattenti che valorosamente hanno combattuto in difesa della Patria.

(4-11231)

RISPOSTA. — In relazione al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che della lista degli invitati al tradizionale ricevimento del 10 giugno 1997 per la festa della Marina a Milano fanno sempre parte gli ex combattenti insigniti di decorazioni al Valor Militare.

L'evento, organizzato dal Comando del Genio Navale, non avrebbe certo potuto prescindere dalla loro presenza ancorché la compilazione della lista non fosse esente da vincoli in relazione sia alla limitata ricettività degli ambienti messi a disposizione dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia sia alla contenuta disponibilità di risorse finanziarie.

Quanto ai due Ufficiali decorati al Valor Militare citati nell'interrogazione, si precisa che essi nei due anni precedenti (1995/96) non sono intervenuti ai ricevimenti sebbene invitati e ciò ha indotto il Comandante di NAVALGENARMI a ritenere che per motivi personali non avessero interesse alla manifestazione nemmeno nel 1997 e fosse quindi inutile diramare gli inviti.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

i motivi per cui al signor Francesco Di Pierro nato il 14 giugno 1946 titolare della pensione diretta n. 10071598 è stato sospeso, dalla direzione del tesoro di Bari, l'invio della pensione;

il signor Di Pierro, residente in Germania, è regolarmente iscritto all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, del comune di Bari e la pensione è il suo unico mezzo di sostentamento. (4-13712)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono chiesti chiarimenti circa la sospensione del trattamento pensionistico al Sig. Francesco Di Pierro, ex dipendente del Ministero dei Beni Culturali, residente in Germania.*

Al riguardo, si fa presente che la competente Direzione provinciale del Tesoro di Bari ha disposto, quale misura cautelativa, la sospensione, dall'1.9.97, della pensione iscrizione n. 10071598, a favore del Sig. Di Pierro. Il provvedimento si è reso necessario, già dal mese di dicembre 1996, in quanto la corrispondenza e gli avvisi relativi alle rate di pensione inviati al domicilio indicato dall'interessato, sia a Bari che in Germania, venivano restituiti, perché il destinatario risultava sconosciuto; ulteriori accertamenti disposti in proposito dalla Direzione provinciale del Tesoro ed effettuati, tramite il Comune di Bari, davano esito negativo.

Successivamente, pervenivano alla menzionata Direzione provinciale del Tesoro la lettera in data 27.10.97, con la quale il Sig. Di Pierro chiedeva che la corrispondenza fosse indirizzata presso l'Avv. Antuofermo, a Rutigliano (BA), in Via Colombo n. 20, nonché la nota n. 4450 del 30.10.97, con la quale il Consolato Generale d'Italia in Amburgo comunicava la nuova residenza dell'interessato.

La Direzione provinciale del Tesoro di Bari, pertanto, provvedeva tempestivamente al ripristino dei pagamenti dal mese di novembre 1997.

Sono state quindi pagate sia la rata corrente della pensione sia le rate arretrate dei mesi di settembre ed ottobre 1997.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

nella primavera-estate del 1996 fu evidenziato un fenomeno di inquinamento da DDT nella zona del lago Maggiore, a seguito del quale è stata, ed è tuttora vietata, la pesca di molte specie ittiche nelle acque del lago;

il ministero della sanità non ha ancora sciolto il problema di quantificare con maggiore esattezza quali siano effettivamente le « soglie di rischio » per la presenza di DDT nei pesci e/o la sua quantità massima consumabile da parte della popolazione, per stabilire se si possa procedere ad una riapertura della attività di pesca;

la situazione ha comportato la distruzione dell'attività professionale di pesca nel lago Maggiore, la cessazione di gran parte del consumo di pesce, con comprensibile caduta d'immagine turistica e gravi danni economici nel settore della ristorazione e del turismo;

ad oggi non risulta si sia proceduto ad una verifica delle effettive responsabilità per l'avvenuto inquinamento e, in particolare, non risulta che la magistratura abbia inviato informazioni di garanzia ai responsabili dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte (Verbania), che apparirebbe come la più probabile fonte dell'avvenuto inquinamento;

la regione Piemonte (come già a suo tempo la Lombardia) ha dovuto promulgare leggi con aiuti economici ingenti per sostenere i pescatori professionisti e le cooperative di pesca;

si rende indispensabile accertare, quindi, con precisione le responsabilità dell'inquinamento —:

quali iniziative abbia svolto al fine di accertare le effettive responsabilità dei fatti;

se non ritenga utile avviare una inchiesta ministeriale in tal senso;

se sia favorevole ad una collaborazione con una commissione d'inchiesta parlamentare — ove istituita — al fine di far luce sulla intera vicenda;

quali passi abbia avviato al fine di tutelare, anche dal punto di vista degli indennizzi per i danni economici ed ambientali, le comunità interessate al fenomeno di inquinamento. (4-13487)

RISPOSTA. — *Per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, si forniscono gli elementi conoscitivi di seguito riportati.*

In relazione alle iniziative da intraprendere per l'individuazione di produzioni alternative al DDT all'interno dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte, si fa notare che è stato raggiunto un accordo tra l'Enichem e la Tessenderlo per la cessione dell'intero stabilimento a quest'ultima azienda.

Tale accordo verrà perfezionato solo dopo un'intesa tra le aziende interessate ed il ministero dell'ambiente sugli aspetti ecologici del sito, in particolare quelli relativi ai limiti per gli scarichi idrici.

Nell'ambito di tale accordo è stato espressamente dichiarato che gli impianti per la produzione di DDT e connessi vanno considerati definitivamente chiusi.

In relazione ai provvedimenti da adottare per accelerare il processo di riduzione dei contenuti di DDT nelle acque lacustri e

nella fauna che lo popola si fa presente che è stato definito dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere un programma di ricerche ad ampio raggio sull'acqua, i sedimenti e biota del lago Maggiore, al fine di verificare la distribuzione e la concentrazione del DDT nei diversi comparti ambientali e, relativamente alla componente biotica, nei diversi anelli della catena alimentare.

Tali ricerche, che verranno svolte dall'Università di Milano — Dipartimenti di Biologia e di Biologia strutturale e funzionale —, dal C.N.R. — Istituto di Ricerca sulle Acque e Istituto di Idrobiologia —, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte attraverso gli Istituti Zooprofilattici di Brescia e di Torino, dall'ARPA provinciale di Novara e dal Laboratorio Cantonale di Lugano, saranno coordinate dall'Istituto di Idrobiologia del CNR.

Al termine delle ricerche potranno essere definite le azioni necessarie alla riduzione del DDT nei diversi comparti ambientali del lago Maggiore.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.